

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2555/2001 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2001

che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare gli articoli 121 e 122,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile.
- (2) In base all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punti ii) e vi), di detto regolamento.

(3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽³⁾, è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite.

(6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con il Regno di Norvegia⁽⁴⁾, con il governo della Danimarca, il governo locale delle Isole Faerøer⁽⁵⁾ e il governo locale della Groenlandia⁽⁶⁾, con la Repubblica d'Islanda⁽⁷⁾, con la Repubblica lettone⁽⁸⁾ e con la Repubblica lituana⁽⁹⁾.

(7) A norma dell'articolo 122 dell'atto di adesione del 1994, le condizioni alle quali possono essere pescati i quantitativi attribuiti nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.

(8) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Repubblica di Polonia e la Federazione russa.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

- (9) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni.
- (10) L'utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo⁽²⁾, al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁽³⁾, al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund⁽⁴⁾ e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽⁵⁾.
- (11) Il periodo di applicazione di alcune disposizioni è limitato, in modo da consentire alla Commissione di adottare le modalità di applicazione dell'articolo 28 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.
- (12) Nel 2001 la Commissione ha adottato misure di emergenza per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e di nasello settentrionale rispettivamente con il regolamento (CE) n. 2056/2001 della Commissione⁽⁶⁾ e il regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione⁽⁷⁾, ed ha presentato una proposta di regolamento contenente piani di ricostituzione per questi stock. Occorre pertanto garantire che i TAC del 2002 per questi stock e per quelli associati siano coerenti con i piani di ricostituzione.
- (13) Il CIEM ha identificato altri stock che necessitano piani di ricostituzione. I TAC del 2002 relativi a questi stock dovrebbero rispondere a strategie di ricostituzione.
- (14) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2002 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.
- (15) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e, di conseguenza, all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, le pertinenti date di applicazione sono quelle corrispondenti all'inizio dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC specificati nell'allegato I G.
- (16) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2002. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa per il 2002 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili:

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 159 del 15.6.2001, pag. 4.

- i) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e registrate in detti Stati, in seguito denominate «navi comunitarie» o «navi CE», in zone dove sono imposti limiti di cattura, e
- ii) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi, in seguito denominate «navi dei paesi terzi», in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito denominate «acque comunitarie» o «acque CE»,

nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono fissate per il periodo specificato all'allegato I G.

2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di:

- a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali autorizzazioni;
- b) parti dei TAC disponibili per la Comunità;
- c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;
- d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti;
- e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

Articolo 2

1. Le definizioni delle zone CIEM⁽¹⁾ COPACE⁽²⁾ (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), NAFO⁽³⁾ e CCAMRL⁽⁴⁾ figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale⁽⁵⁾, nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale⁽⁶⁾, nel regolamento

(CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽⁷⁾ e nel regolamento (CE) n. 66/98.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) le acque internazionali sono quelle che ricadono al di fuori della sovranità o giurisdizione di qualsiasi Stato;
- b) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;
- c) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;
- d) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- e) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella lettera c);
- f) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30' di latitudine nord.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 3

1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie sono fissate negli allegati I e II.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia — compresa la zona di pesca intorno a Jan

Mayen —, e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 12.

3. L'importo da versare per il 2002 in virtù degli accordi sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le Repubbliche di Lettonia, e Lituania è fissato come segue:

Paese	Contributo finanziario
Lettonia	EUR 200 743
Lituania	EUR 321 464

Il suddetto contributo è versato su conti designati dalle autorità degli Stati interessati.

⁽¹⁾ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

⁽²⁾ Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale.

⁽³⁾ Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale.

⁽⁴⁾ Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

⁽⁵⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).

⁽⁶⁾ GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29).

⁽⁷⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1).

Articolo 4

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica:

- a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 5***Flessibilità dei contingenti**

Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2002 nell'allegato III.

*Articolo 6***Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie**

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:
 - i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
 - ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora esaurita, oppure
 - iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure

- iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto ⁽¹⁾, oppure
- v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure
- vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.

Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi).

2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro destinazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

*Articolo 7***Limiti di accesso**

1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.
2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Zona sud-occidentale

1. 63°12'N e 23°05'O attraverso 62°00'N e 26°00'O
2. 62°58'N e 22°25'O
3. 63°06'N e 21°30'O
4. 63°03'N e 21°00'O di lì 180°00'S;

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

Zona sud-orientale

Articolo 8

1. 63°14'N e 10°40'O

Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord

2. 63°14'N e 11°23'O

Le misure di cui all'allegato IV si applicano alla cattura, alla cernita e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

3. 63°35'N e 12°21'O

4. 64°00'N e 12°30'O

Articolo 9

5. 63°53'N e 13°30'O

Altre misure tecniche e di controllo

6. 63°36'N e 14°30'O

Le misure tecniche di cui all'allegato V si applicano nel 2002 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

7. 63°10'N e 17°00'O di lì 180°00'S.

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI*Articolo 10*

Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Faerøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 e 13.

Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

ii) della Lettonia, e della Lituania sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30' di latitudine nord;

iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;

Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

i) della Norvegia o registrate nelle Isole Faerøer sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano

iv) di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

Articolo 11

CAPITOLO IV

REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE*Articolo 12*

1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord effettuate da:

- a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,
- b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo sgombro,
- c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.

2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati nell'allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le domande alle autorità del paese terzo interessato.

3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

4. Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta ad una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta ad un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Isole Færøer.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI*Articolo 13*

1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

2. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

- a) nome della nave;
- b) numero di iscrizione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di iscrizione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

4. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

5. Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nell'allegato VI, parte II.

6. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2001 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2002 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

9. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

11. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 14

1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare il regolamento (CE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento (CE) n. 88/98, il regolamento (CE) n. 850/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca⁽¹⁾.

2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile,

nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturate e detenute a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI, parte III.

Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione, confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 3. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VII, parte I.

Tuttavia, il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

4. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII secondo le disposizioni ivi previste.

Se durante un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO IN ZONE REGOLAMENTATE DA ORGANIZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA

ZONA DELLA NAFO

Articolo 15

Partecipazione comunitaria

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2002 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in

cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- nome della nave;
- numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
- porto di origine della nave;
- nome dell'armatore o del noleggiatore;

⁽¹⁾ GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

- e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
- f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;
- g) sottozona in cui la nave intende operare.

2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;
- b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
- c) Stato nel quale la nave è registrata o era precedentemente registrata e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;
- d) nome della nave;
- e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
- f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;
- g) nome dell'armatore o del noleggiatore;
- h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
- i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;
- j) sottozona in cui la nave intende operare.

Articolo 16

Pesca dell'ippoglosso nero

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca delle loro navi che effettuano la pesca dell'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2002 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, il peschereccio o i pescherecci che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca indicherà inoltre lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre il 31 dicembre 2002, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

Articolo 17

Misure tecniche

1. Dimensione delle maglie delle reti

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca diretta al totano.

Le navi che pescano i gamberetti (*Pandalus borealis*) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

2. Attacco di dispositivi alle reti

È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato X.

I pescherecci che pescano i gamberetti (*Pandalus borealis*) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

3. Catture accessorie

Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I E per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I E non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui sopra applicabili alla specie in questione, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se si prevede che nel corso di una futura operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superi i suddetti limiti, le

navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

Le navi che pescano i gamberetti (*Pandalus borealis*), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato I E superi il 5 % del peso per ogni cala, cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

Le suddette percentuali sono calcolate prendendo, per ogni specie, la percentuale in peso delle catture totali, esclusa la cattura di specie soggette a limiti per le catture accessorie, e si basano sulle catture effettuate in ogni zona e per ogni stock.

Le catture di gamberetti non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

4. *Taglia minima dei pesci*

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato XI e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

Articolo 18

Misure di controllo

1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

2. Durante la pesca diretta di una o più specie elencate nell'allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 17, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

- a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e
- b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

3. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I E:

- a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure
- b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono registrate.

Articolo 19

Pesca dello scorfano

1. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità che pescano lo scorfano nella zona 3M notificano ogni secondo lunedì alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nella zona 3M nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24,00 della domenica precedente.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12,00 di ogni secondo martedì per la quindicina che si è conclusa alle ore 24,00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella divisione 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità.

Articolo 20

Dati scientifici e statistici

1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione NAFO:

- a) sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i rigetti.

2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statisticamente significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

Articolo 21

Zona della CCAMLR

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2. Le condizioni specifiche cui è soggetta l'utilizzazione delle possibilità di pesca nella zona CCAMLR sono le seguenti:

a) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di *Gobionotothen gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus*, *Pseudochaenichthys georgianus*, *Notothenia rossii* o *Lepidonotothen squamifrons* in una retata:

i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche,

oppure

ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

b) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica 48.3 o nella divisione statistica 58.5.2, una retata contiene più di 100 kg di *Champscephalus gunnari* e oltre il 10 % degli esemplari di *Champscephalus gunnari* ha una lunghezza totale inferiore a 24 cm, la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture di *Champscephalus gunnari* di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10 %.

Ciascuna nave dedita a questo tipo di pesca nel periodo tra il 1° marzo e il 31 maggio 2002 deve effettuare venti retate sperimentali secondo quanto descritto all'allegato XV.

c) La pesca volta alla cattura di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica 48.3 deve essere condotta da navi equipaggiate unicamente con reti da traino. L'uso di reti a strascico nella pesca diretta di *Champscephalus gunnari* nella sottozona statistica 48.3 è vietato.

La pesca volta alla cattura di *Champscephalus gunnari* è vietata in un raggio di 12 miglia nautiche dalla costa della Georgia meridionale nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2002.

d) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Electrona carlsbergi*, le catture accessorie di una specie diversa dalla specie bersaglio in una retata:

i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

e) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Dissostichus eleginoides* nella sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di una specie in una retata sono pari o superiori a 1 tonnellata, la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.

f) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Dissostichus eleginoides* o *Champscephalus gunnari* nella divisione statistica 58.5.2, le catture accessorie di *Lepidonotothen squamifrons* o *Channichthys rhinoceratus* in una retata sono pari o superiori a 2 tonnellate, per almeno 5 giorni la nave non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato le 2 tonnellate.

- g) Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di *Dissostichus eleginoides* rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno impuniti al TAC.
- h) La pesca del granchio è limitata ad individui maschi sessualmente maturi — tutte le femmine e i maschi sotto taglia debbono essere rilasciati integri. Per le specie *Paralomis spinosissima* e *Paralomis Formosa* possono essere tenuti a

bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 94 mm e 90 mm rispettivamente.

3. Per luogo in cui le catture accessorie, o le catture di piccole specie bersaglio di cui al secondo comma, lettera b), hanno superato i massimali di cui al paragrafo 2 si intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare al punto in cui è recuperato.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione in formato elettronico utilizzando i codici degli stock di cui all'allegato XVI.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2002, l'articolo 21 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

L'allegato VIII rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 28 nonies del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2001

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA).

Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Le otto parti del presente allegato corrispondono alle principali zone di pesca come indicato in prosieguo:

— Allegato IA: Mar Baltico — Pagina 13

Elenco degli stock — Pagina 96

— Allegato IB: Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat — Pagina 18

Elenco degli stock — Pagina 97

— Allegato IC: Atlantico nordorientale, comprese le acque della Groenlandia (zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) — Pagina 28

Elenco degli stock — Pagina 98

— Allegato I D: Acque comunitarie occidentali (zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque CE) e acque al largo della Guiana francese) — Pagina 35

Elenco degli stock — Pagina 99

— Allegato I E: Atlantico nordoccidentale (zona NAFO) — Pagina 51

Elenco degli stock — Pagina 101

— Allegato I F: Specie altamente migatorie (tutte le zone) — Pagina 55

Elenco degli stock — Pagina 102

— Allegato IG: Antartico (zona CCAMLR) — Pagina 57

Elenco degli stock — Pagina 102

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

—

ALLEGATO I A

MAR BALTICO

Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Unità di gestione 3
Finlandia	49 192	
Svezia	10 808	
CE	60 000	
TAC	60 000	

Condizioni particolari

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIbcd, esclusa l'unità di gestione 3
Svezia	8 000

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: IIIbcd (acque CE), esclusa l'unità di gestione 3
Danimarca	11 478	⁽¹⁾ Catture accessorie di aringhe nella pesca degli sfratti da imputare a questa quota. ⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC. ⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. ⁽⁴⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC. ⁽⁵⁾ Da pescare nella zona svedese delle acque CE. Catture accessorie di altre specie da imputare a questa quota
Germania	34 808	
Finlandia	13 012	
Svezia	47 102	
CE	106 400 ⁽¹⁾	
Estonia	0 ⁽²⁾	
Lettonia	0 ⁽³⁾	
Lituania	500 ⁽⁴⁾	
Polonia	3 500 ⁽⁵⁾	
Federazione russa	p.m.	
TAC	200 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane	Unità di gestione 3
CE	0	0	500	0

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: IIIcd (acque estoni)
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE).
TAC	200 000	

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: IIIId (acque lituane)
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE).
TAC	200 000	
Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: IIIId (acque lituane)
Danimarca	859	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIbcd (acque CE).
Germania	644	
Svezia	297	⁽²⁾ Di cui 500 t da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE).
CE	500 ⁽¹⁾ 2 300 ⁽²⁾	
TAC	200 000	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: IIIbcd (acque CE)
Danimarca	20 872	⁽¹⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.
Germania	9 127	
Finlandia	1 083	⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.
Svezia	15 203	
CE	46 284	⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
Estonia	0 ⁽¹⁾	
Lettonia	1 450 ⁽²⁾	
Lituania	950 ⁽³⁾	
TAC	76 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	950	950

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: IIIId (acque estoni)
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE).
TAC	76 000	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: III d (acque lettoni)
Danimarca	130	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona III bcd (acque CE) ⁽²⁾ Di cui 950 t da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona III bcd
Germania	59	
Finlandia	56	
Svezia	105	
	950 ⁽¹⁾	
CE	1 300 ⁽²⁾	
TAC	76 000	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: III d (acque lituane)
Danimarca	130	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona III bcd (acque CE) ⁽²⁾ Di cui 950 t da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona III bcd
Germania	59	
Finlandia	56	
Svezia	105	
	950 ⁽¹⁾	
CE	1 300 ⁽²⁾	
TAC	76 000	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: III bcd (acque CE)
Danimarca	2 700	
Germania	300	
Svezia	200	
CE	3 200	
Specie: Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>		Zona: III bcd (acque CE) ⁽¹⁾
Danimarca	91 479 ⁽²⁾	⁽¹⁾ Esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC. ⁽²⁾ Numero di individui. ⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC. ⁽⁴⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. ⁽⁵⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
Germania	10 178 ⁽²⁾	
Finlandia	114 068 ⁽²⁾	
Svezia	123 652 ⁽²⁾	
CE	339 377 ⁽²⁾	
Estonia	0 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Lettonia	1 000 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	
Lituania	500 ⁽²⁾ ⁽⁵⁾	
TAC	450 000 ⁽²⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	3 000	500

Specie: Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>		Zona: Sottodivisione 32 della IBSFC (acque CE)
Finlandia	48 840 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Numero di individui.
CE	48 840 ⁽¹⁾	
TAC	60 000 ⁽¹⁾	

Specie: Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>		Zona: IIIId (acque estoni)
CE	0 ⁽¹⁾ 0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Numero di individui.
TAC	450 000 ⁽¹⁾	
<hr/>		
Specie: Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>		Zona: IIIId (acque lettoni)
Danimarca	4 668 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Numero di individui
Germania	519 ⁽¹⁾	
Finlandia	4 490 ⁽¹⁾	⁽²⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per il salmone nella zona IIIbcd (acque CE).
Svezia	2 323 ⁽¹⁾	
CE	3 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ 15 000 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	⁽³⁾ Di cui 3 000 salmoni da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC.
TAC	450 000 ⁽¹⁾	
<hr/>		
Specie: Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>		Zona: IIIId (acque lituane)
Danimarca	1 362 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Numero di individui.
Germania	151 ⁽¹⁾	
Finlandia	1 310 ⁽¹⁾	⁽²⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per il salmone nella zona IIIbcd (acque CE).
Svezia	677 ⁽¹⁾	
CE	500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ 4 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽³⁾ Di cui 500 salmoni da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC.
TAC	450 000 ⁽¹⁾	
<hr/>		
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: IIIbcd (acque CE)
Danimarca	33 705	⁽¹⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.
Germania	21 353	
Finlandia	17 644	⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
Svezia	77 158	
CE	149 860	⁽³⁾ È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria.
Estonia	0 ⁽¹⁾	
Lettonia	8 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽⁴⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.
Lituania	4 000 ⁽⁴⁾	
TAC	380 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	8 000	4 000

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: IIIId (acque estoni)
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE).
TAC	380 000	
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: IIIId (acque lituane)
CE	8 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per lo spratto nella zona IIIbcd (acque CE). ⁽²⁾ È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria.
TAC	380 000	
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: IIIId (acque lituane)
Danimarca	6 399	⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per lo spratto nella zona IIIbcd (acque CE).
Germania	1 701	
Svezia	2 900	⁽²⁾ Di lui 4 000 t da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC per lo spratto nella zona IIIbcd (acque CE).
CE	4 000 ⁽¹⁾ 15 000 ⁽²⁾	
TAC	380 000	

ALLEGATO I B

SKAGERRAK E KATTEGAT E MARE DEL NORD

Specie: Cicerelli <i>Ammodytidae</i>		Zona: IV (acque norvegesi)
Danimarca	142 500 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Nei limiti del contingente attribuito per il cicerello, può essere prelevato fino a un massimo di 38 000 t di busbana norvegese.
Regno Unito	7 500 ⁽²⁾	
CE	150 000	
TAC	Non pertinente	⁽²⁾ Nei limiti del contingente attribuito per il cicerello, può essere prelevato fino a un massimo di 2 000 t di busbana norvegese.
Specie: Cicerelli <i>Ammodytidae</i>		Zona: IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾
Danimarca	814 067	⁽¹⁾ Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.
Regno Unito	17 794	
Tutti gli Stati membri	31 139 ⁽²⁾	⁽²⁾ Eccetto Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo e Regno Unito.
CE	863 000	
Norvegia	35 000 ⁽³⁾	⁽³⁾ Tale contingente consiste di catture miste di cicerelli e busbane norvegesi. Può essere prelevato fino a un massimo di 5 000 t di busbana norvegese nella divisione VI a a nord di 56° 30' N.
Isole Færøer	20 000 ⁽⁴⁾	
TAC	918 000	⁽⁴⁾ Tale contingente consiste di cicerelli, busbane norvegesi, fino ad un massimo di 2 000 t di spratti e delle catture accessorie inevitabili di melù. Lo spratto e un massimo di 6 000 t di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VIa a nord di 56° 30' N. Le catture di busbana norvegese sono subordinate alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Commissione, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.
Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca	33 379	⁽¹⁾ Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.
Germania	534	
Svezia	34 917	⁽²⁾ Da prelevare nello Skagerrak.
CE	68 830	
Isole Færøer	500 ⁽²⁾	⁽³⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 69 330 t, Norvegia: 10 670 t.
TAC	80 000 ⁽³⁾	

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Mare del Nord a nord di 53°30' N	
Danimarca	37 711	<p>⁽¹⁾ Sbarcata in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb.</p> <p>⁽²⁾ Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.</p> <p>⁽³⁾ Compresa 850 t da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2002.</p> <p>⁽⁴⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.</p> <p>⁽⁵⁾ TAC per l'insieme del mare del Nord, concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 188 150 t, Norvegia: 76 850 t.</p>
Germania	24 603	
Francia	11 982	
Paesi Bassi	30 315	
Svezia	3 546 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	38 169	
CE	146 327 ⁽³⁾	
Norvegia	50 000 ⁽⁴⁾	
TAC	265 000 ⁽⁵⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di 62°00' N

CE	50 850
----	--------

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: IVc ⁽²⁾ , VIId	
Belgio	7 528 ⁽³⁾	<p>⁽¹⁾ Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.</p> <p>⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1°19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.</p> <p>⁽³⁾ È possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.</p> <p>⁽⁴⁾ TAC per tutto il mare del Nord concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002.</p>
Danimarca	745 ⁽³⁾	
Germania	486 ⁽³⁾	
Francia	11 279 ⁽³⁾	
Paesi Bassi	18 540 ⁽³⁾	
Regno Unito	4 094 ⁽³⁾	
CE	42 673	
TAC	42 673 ⁽⁴⁾	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Skagerrak	
Belgio	20	<p>⁽¹⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 6 870 t, Norvegia: 230 t.</p>
Danimarca	5 680	
Germania	140	
Paesi Bassi	40	
Svezia	990	
CE	6 870	
TAC	7 100 ⁽¹⁾	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Kattegat
Danimarca	1 728
Germania	36
Svezia	1 037
CE	2 800
TAC	2 800

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord
Belgio	1 474
Danimarca	8 473
Germania	5 372
Francia	1 822
Paesi Bassi	4 787
Svezia	256 ⁽¹⁾
Regno Unito	19 436
CE	41 620 ⁽¹⁾
Norvegia	7 680 ⁽²⁾
TAC	49 300 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Comprese 200 t da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2002.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

⁽³⁾ TAC per tutto il mare del Nord concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 41 420 t, Norvegia: 7 880 t.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	36 200

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	8
Danimarca	7
Germania	7
Francia	44
Paesi Bassi	35
Regno Unito	2 599
CE	2 700
TAC	2 700

Specie: Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda e Platichthys flesus</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	738
Danimarca	2 772
Germania	4 158
Francia	288
Paesi Bassi	16 764
Svezia	9
Regno Unito	2 331
CE	27 060
TAC	27 060

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	371
Danimarca	818
Germania	400
Francia	76
Paesi Bassi	281
Svezia	10
Regno Unito	8 545
CE	10 500
TAC	10 500

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE)
Belgio 23	⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 1 355 t di catture accessorie industriali. ⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 6 035 t, Norvegia: 265 t.
Danimarca 3 937	
Germania 250	
Paesi Bassi 6	
Svezia 465	
CE 4 680 ⁽¹⁾	
TAC 6 300 ⁽²⁾	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zone: IIa (acque CE), mare del Nord
Belgio 817	⁽¹⁾ Comprese 880 t da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2002. ⁽²⁾ Tranne un quantitativo stimato di 5 220 t di catture accessorie industriali. ⁽³⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. ⁽⁴⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 82 275 t, Norvegia: 21 725 t.
Danimarca 5 618	
Germania 3 575	
Francia 6 231	
Paesi Bassi 613	
Svezia 1 276 ⁽¹⁾	
Regno Unito 59 805	
CE 77 935 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Norvegia 20 845 ⁽³⁾	
TAC 104 000 ⁽⁴⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	62 080

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca 868	⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 1 000 t di catture accessorie industriali. ⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 1 964 t, Norvegia: 36 t.
Paesi Bassi 3	
Svezia 93	
CE 964 ⁽¹⁾	
TAC 2 000 ⁽²⁾	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: Ila (acque CE), mare del Nord
Belgio	861	⁽¹⁾ Comprese 190 t di merluzzo giallo e di merlano, da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2002. ⁽²⁾ Tranne un quantitativo stimato di 4 732 t di catture accessorie industriali. ⁽³⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. ⁽⁴⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 36 900 t, Norvegia: 4 100 t.
Danimarca	3 726	
Germania	969	
Francia	5 600	
Paesi Bassi	2 154	
Svezia	195 ⁽¹⁾	
Regno Unito	18 853	
CE	32 358 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Norvegia	3 910 ⁽³⁾	
TAC	41 000 ⁽⁴⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	25 190

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE)
Danimarca	749	⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC totale di 26 960 t per lo stock settentrionale di nasello.
Svezia	64	
CE	813	
TAC	813 ⁽¹⁾	
Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	13	⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC totale di 26 960 t per lo stock settentrionale di nasello.
Danimarca	547	
Germania	62	
Francia	121	
Paesi Bassi	31	
Regno Unito	170	
CE	946	
TAC	946 ⁽¹⁾	
Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Danimarca	26 846	⁽¹⁾ Nei limiti di un contingente totale di 120 000 t in acque CE.
Germania	44	
Paesi Bassi	81	
Svezia	84	
Regno Unito	592	
CE	27 650	
Norvegia	40 000 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

Specie: Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 527 Danimarca 1 450 Germania 186 Francia 397 Paesi Bassi 1 207 Svezia 16 Regno Unito 5 937 CE 9 720 TAC 9 720	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Skagerrak e Kattegat (acque CE), IIIbcd (acque CE)
Danimarca 3 307 Germania 10 Svezia 1 183 CE 4 500 TAC 4 500	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 870 Danimarca 870 Germania 13 Francia 26 Paesi Bassi 448 Regno Unito 14 398 CE 16 623 TAC 16 623	
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca 3 523 Svezia 1 897 CE 5 420 TAC 10 150 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 5 420 t, Norvegia: 4 730 t.
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Danimarca 3 626 Paesi Bassi 34 Svezia 146 Regno Unito 1 074 CE 4 880 Norvegia 100 ⁽¹⁾ TAC 4 980	⁽¹⁾ Da pescare nella zona IV.
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62°00' N
Danimarca 900 Svezia 140 ⁽¹⁾ CE 1 040 TAC Non pertinente	⁽¹⁾ Contingente stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2002. Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sui rispettivi contingenti.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: Skagerrak
Belgio	38	(1) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 6 272 t; Norvegia: 128 t.
Danimarca	4 983	
Germania	26	
Paesi Bassi	958	
Svezia	267	
CE	6 272	
TAC	6 400 (1)	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: Kattegat
Danimarca	1 424	
Germania	16	
Svezia	160	
CE	1 600	
TAC	1 600	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: Ila (acque CE), mare del Nord
Belgio	4 499	(1) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. (2) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 73 110 t, Norvegia: 3 890 t.
Danimarca	14 622	
Germania	4 218	
Francia	844	
Paesi Bassi	28 119	
Regno Unito	20 808	
CE	73 110	
Norvegia	3 890 (1)	
TAC	77 000 (2)	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	30 000

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Ila (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE), mare del Nord
Belgio 47	⁽¹⁾ Comprese 1 350 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2002. ⁽²⁾ Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC. ⁽³⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 64 800 t, Norvegia: 70 200 t.
Danimarca 5 598	
Germania 14 137	
Francia 33 270	
Paesi Bassi 141	
Svezia 2 119 ⁽¹⁾	
Regno Unito 10 838	
CE 66 150 ⁽¹⁾	
Norvegia 68 850 ⁽²⁾	
TAC 135 000 ⁽³⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi

CE	66 150
----	--------

Specie: Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima e Scopthalmus rhombus</i>	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)	
Belgio 495		
Danimarca 1 058		
Germania 270		
Francia 128		
Paesi Bassi 3 750		
Svezia 7		
Regno Unito 1 042		
CE 6 750		
TAC 6 750		
Specie: Razze <i>Rajidae</i>		Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 816		
Danimarca 32		
Germania 40		
Francia 128		
Paesi Bassi 696		
Regno Unito 3 136		
CE 4 848		
TAC 4 848		
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE)
Danimarca 420		
Germania 24		
Paesi Bassi 40		
Svezia 16		
CE 500		
TAC 500		

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: II, North Sea
Belgio	1 333	
Danimarca	610	
Germania	1 067	
Francia	267	
Paesi Bassi	12 038	
Regno Unito	686	
CE	16 000	
TAC	16 000	
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca	33 500 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato con attrezzi trainati aventi maglie con una dimensione minima di 16 mm. Tali catture non sono soggette alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98. ⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 46 250 t, Norvegia: 3 750 t.
Germania	70 ⁽¹⁾	
Svezia	12 680 ⁽¹⁾	
CE	46 250 ⁽¹⁾	
TAC	50 000 ⁽²⁾	
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	2 530	⁽¹⁾ Compreso il cicerello. ⁽²⁾ Da pescare solamente nella zona IV (acque CE). ⁽³⁾ Da imputare al contingente di cicerelli nel mare del Nord. ⁽⁴⁾ Escluso lo spratto prelevato nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicerello, busbana norvegese e spratto (vedi cicerelli nel mare del Nord).
Danimarca	200 202	
Germania	2 530	
Francia	2 530	
Paesi Bassi	2 530	
Svezia	1 330 ⁽¹⁾	
Regno Unito	8 348	
CE	220 000	
Norvegia	35 000 ⁽²⁾	
Isole Færøer	2 000 ⁽³⁾	
TAC	257 000 ⁽⁴⁾	
Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	120	⁽¹⁾ Inclusive catture con palangari di <i>Deania calceus</i> , <i>Etmopterus princeps</i> , <i>Lepidorfinus squamosus</i> , <i>Etmopterus spinax</i> , <i>Centrocymnus coelolepis</i> . Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.
Danimarca	691	
Germania	125	
Francia	221	
Paesi Bassi	189	
Svezia	10	
Regno Unito	5 745	
CE	7 100	
Norvegia	200 ⁽¹⁾	
TAC	7 300	

Specie: Sugarello <i>Trachurus</i> spp.		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)	
Belgio	80	⁽¹⁾ Da pescare solamente nella zona IV (acque CE). ⁽²⁾ Nei limiti di un contingente totale di 7 000 t per la sotto-zona CIEM IV, VIa a nord di 56°30'N, VIIe, f, h.	
Danimarca	33 630		
Germania	2 530		
Francia	50		
Irlanda	1 950		
Paesi Bassi	5 450		
Svezia	750		
Regno Unito	4 960		
CE	49 400		
Norvegia	1 600 ⁽¹⁾		
Isole Færøer	7 000 ⁽²⁾		
TAC	58 000		
Specie: Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>			Zona: IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, mare del Nord (acque CE)
Danimarca	172 840	⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato nella divisione CIEM VIa, a nord di 56°30'N ⁽²⁾ Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE). ⁽³⁾ Esclusa la busbana norvegese pescata nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicerello, busbana norvegese e spratto (vedi cicerelli nel mare del Nord).	
Germania	33		
Paesi Bassi	127		
CE	173 000		
Norvegia	5 000 ⁽¹⁾		
Isole Færøer	20 000 ⁽²⁾		
TAC	198 000 ⁽³⁾		
Specie: Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>			Zona: IV (acque norvegesi)
Danimarca	47 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		⁽¹⁾ Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile e un massimo di 19 000 t di melù. ⁽²⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per la busbana norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 t su domanda. ⁽³⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per la busbana norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 t su domanda.
Regno Unito	2 500 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
CE	50 000 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
Specie: Specie industriali		Zona: IV (acque norvegesi)	
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente. ⁽²⁾ Di cui non oltre 400 t di sugarello.	
CE	800		
TAC	Non pertinente		
Specie: Altre specie		Zona: IV (acque norvegesi)	
Belgio	60	⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.	
Danimarca	5 500		
Germania	620		
Francia	255		
Paesi Bassi	440		
Svezia	p.m. ⁽¹⁾		
Regno Unito	4 125		
CE	11 000		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

Specie: Lupo di mare <i>Anarhichas lupus</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Germania	300	
CE	300	
TAC	Non pertinente	
Specie: Lupo di mare <i>Anarhichas lupus</i>		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania	300	
CE	300	
TAC	Non pertinente	
Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania	1 629	(1) Di cui 285 t assegnate alla Norvegia.
Regno Unito	86	
CE	2 000 (1)	
TAC	Non pertinente	
Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania	635	(1) Di cui 715 t assegnate alla Norvegia.
CE	1 350 (1)	
TAC	Non pertinente	

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: I, II
Belgio	30
Danimarca	25 750
Germania	4 510
Spagna	80 ⁽¹⁾
Francia	1 110
Irlanda	6 670
Paesi Bassi	9 210
Portogallo	80 ⁽¹⁾
Finlandia	400 ⁽¹⁾
Svezia	9 540 ⁽¹⁾
Regno Unito	16 460
CE	73 840
Norvegia	5 920 ⁽²⁾
Isole Færøer	7 210 ⁽²⁾
TAC	851 500 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Eccettuati i quantitativi oggetto di scambio, questo contingente non può essere pescato nelle acque della Comunità.

⁽²⁾ Può essere prelevato nella zona IIa (acque comunitarie).

⁽³⁾ TAC concordato tra Norvegia, Russia, Islanda, Isole Færøer e CE. La quota spettante alla Comunità di tale TAC è 73 840 t.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque Færøer ⁽¹⁾	ZEE della Norvegia e zona di pesca intorno a Jan Mayen	ZEE della Norvegia
Belgio	0	10	10
Danimarca	2 510	7 990	5 930
Germania	440	1 400	1 040
Spagna	10	30	20
Francia	110	340	260
Irlanda	650	2 070	1 530
Paesi Bassi	900	2 860	2 120
Portogallo	10	30	20
Finlandia	40	120	90
Svezia	930	2 960	2 200
Regno Unito	1 610	5 110	3 780

⁽¹⁾ Compresa la divisione CIEM Vb a nord di 62° N.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania	1 976
Spagna	2 205
Francia	1 813
Portogallo	2 205
Regno Unito	7 666
Irlanda	245
Grecia	245
CE	16 355
TAC	Non pertinente

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: I, IIb
Germania	2 610	⁽¹⁾ Eccetto Svezia, Finlandia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. ⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
Spagna	6 747	
Francia	1 114	
Portogallo	1 425	
Regno Unito	1 671	
Tutti gli Stati membri	100 ⁽¹⁾	
CE	13 667	
TAC	395 000 ⁽²⁾	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Acque della Groenlandia
Germania	1 636	
Regno Unito	364	
CE	2 000	
TAC	Non pertinente	
Specie: Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania	10	
Francia	60	
Regno Unito	430	
CE	500	
TAC	Non pertinente	
Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia. ⁽²⁾ Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.
TAC	Non pertinente	
Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
CE	200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia. ⁽²⁾ Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.
TAC	Non pertinente	
Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: IIb
CE	0	⁽¹⁾ Fatti salvi i diritti della Comunità e subordinatamente ad un riesame alla luce di pareri scientifici.
TAC	0 ⁽¹⁾	

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Tutti gli Stati membri	41 497	⁽¹⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri. ⁽²⁾ Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle Isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin. Al momento di riesaminare questo TAC, nel corso del 2002, la quota della Comunità sarà modificata di conseguenza.
CE	88 197 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	
Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Tutti gli Stati membri	25 000	
CE	25 000	
TAC	Non pertinente	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania	396	
Francia	238	
Regno Unito	1 216	
CE	1 850	
TAC	Non pertinente	
Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: I, II (acque norvegesi e acque non soggette alla giurisdizione nazionale)
Germania	500	
Francia	500	
CE	1 000	
TAC	Non pertinente	
Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Danimarca	0	
Regno Unito	0	
CE	0	
TAC	Non pertinente	
Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Danimarca	1 500	
Germania	12 000	
Francia	1 500	
CE	15 000	
TAC	Non pertinente	
Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania	1 055 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Compresa la molva azzurra. Le catture accessorie di grana-tiere e di pesce sciabola nero fino ad un massimo di 1 080 t vanno imputate a questo contingente.
Francia	2 340 ⁽¹⁾	
Regno Unito	205 ⁽¹⁾	
CE	3 600 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Danimarca 1 012 Francia 1 012 CE 5 675 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Di cui 2 500 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.
TAC Non pertinente	
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania 2 592 Francia 417 Regno Unito 231 CE 3 240	
TAC Non pertinente	
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: I, II (acque non soggette alla giurisdizione nazionale)
CE 0	
TAC Non pertinente	
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Belgio 50 Germania 310 Francia 1 510 Paesi Bassi 50 Regno Unito 580 CE 2 500	
TAC Non pertinente	
Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania 50 Regno Unito 50 CE 100	
TAC Non pertinente	
Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: I, II (acque non soggette alla giurisdizione nazionale)
CE 0	
TAC Non pertinente	
Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Germania 4 038 Regno Unito 212 CE 5 455 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Di cui 1 055 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.
TAC Non pertinente	

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania 550 CE 1 620 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Di cui 920 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.
TAC Non pertinente	
Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	
Danimarca 14 100 ⁽¹⁾ CE 14 100 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Possono essere pescate nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non CE).
TAC Non pertinente	
Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	
Danimarca 4 566 ⁽¹⁾ CE 4 566	⁽¹⁾ Da pescare solamente nella divisione IVa (acque CE).
TAC Non pertinente	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	
Germania 9 367 Spagna 1 645 Francia 875 Irlanda 3 Paesi Bassi 4 Portogallo 1 966 Regno Unito 23 CE 13 883	⁽¹⁾ Acque comunitarie e zone al di fuori della giurisdizione in materia di pesca di altri Stati costieri. ⁽²⁾ Il contingente può essere prelevato nella divisione NAFO 1 F ma va imputato alla quota del V, XII, XIV.
TAC 95 000 ⁽²⁾	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	
Germania 1 533 Spagna 190 Francia 167 Portogallo 810 Regno Unito 300 CE 3 000	
TAC Non pertinente	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	
Germania 24 700 ⁽¹⁾ Francia 125 Regno Unito 175 CE 26 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	⁽¹⁾ Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. ⁽²⁾ Di cui 1 000 t, che possono essere pescate con reti da traino pelagiche, sono assegnate alla Norvegia e 500 t alle Isole Færøer. ⁽³⁾ 500 t sono assegnate alle Isole Farøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente
TAC Non pertinente	

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania	5 395	
Regno Unito	105	
CE	5 500	
TAC	Non pertinente	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Va (acque islandesi)
Belgio	100 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco). ⁽²⁾ Da pescare tra luglio e dicembre.
Germania	1 690 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	1 160 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE	3 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Belgio	50	
Germania	6 440	
Francia	435	
Regno Unito	75	
CE	7 000	
TAC	Non pertinente	
Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania	150 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esclusivamente in quanto catture accessorie.
Francia	60 ⁽¹⁾	
Regno Unito	240 ⁽¹⁾	
CE	450 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	
Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania	305	⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
Francia	275	
Regno Unito	180	
CE	760	
TAC	Non pertinente	
Specie: Pesce piatto		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania	180	⁽¹⁾ Compreso l'ippoglosso nero.
Francia	140	
Regno Unito	680	
CE	1 000 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

ALLEGATO I D

ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque CE) e acque al largo della Guiana francese

Specie: Squalo elefante <i>Cetorhinus maximus</i>		Zona: Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII
CE	0	
TAC	0	
Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Vb (acque CE), VIaN ⁽¹⁾ , VIb
Germania	3 991	⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56°00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso lo stock di Clyde. ⁽²⁾ Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30' N.
Francia	755	
Irlanda	5 393	
Paesi Bassi	3 991	
Regno Unito	21 571	
CE	35 700	
Isole Færøer	660 ⁽²⁾	
TAC	36 360	
Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIaS ⁽¹⁾ , VIIbc
Irlanda	12 727	⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56°00' N e a ovest di 07° 00' O.
Paesi Bassi	1 273	
CE	14 000	
TAC	14 000	
Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIa Clyde ⁽¹⁾
Regno Unito	1 000	⁽¹⁾ Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
CE	1 000	
TAC	1 000	
Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIa ⁽¹⁾
Irlanda	1 250	⁽¹⁾ Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta al mare Celtico, delimitata: — a nord da 52° 30'N, — a sud da 52° 00'N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.
Regno Unito	3 550	
CE	4 800	
TAC	4 800	
Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIe,f
Francia	500	
Regno Unito	500	
CE	1 000	
TAC	1 000	

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIg,h,j,k ⁽¹⁾
Germania	89 ⁽²⁾	⁽¹⁾ La divisione CIEM VII g, h, j, k è aumentata grazie alla zona aggiunta al Mare Celtico, delimitata: — a nord da 52° 30'N, — a sud da 52° 00'N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito. ⁽²⁾ TAC corrispondenti ai primi sei mesi dell'anno. I TAC e i contingenti totali per tutto l'anno saranno stabiliti prima della fine di giugno 2002 alla luce del nuovo parere scientifico del CIEM.
Francia	494 ⁽²⁾	
Irlanda	6 914 ⁽²⁾	
Paesi Bassi	494 ⁽²⁾	
Regno Unito	10 ⁽²⁾	
CE	8 000 ⁽²⁾	
TAC	8 000 ⁽²⁾	
Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>		Zona: VIII
Spagna	29 700	
Francia	3 300	
CE	33 000	
TAC	33 000	
Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>		Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	3 826 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. ⁽²⁾ In deroga alla precedente nota ⁽¹⁾ , possono essere pescate fino ad un massimo dell'80 % delle tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
Portogallo	4 174 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE	8 000	
TAC	8 000	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Belgio	7	
Germania	68	
Francia	730	
Irlanda	1 035	
Regno Unito	2 760	
CE	4 600	
TAC	4 600	
Condizioni particolari:		
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:		
	Vb (zona CE), VIa	
Belgio	6	
Germania	53	
Francia	571	
Irlanda	810	
Regno Unito	2 160	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIIa
Belgio	43	
Francia	117	
Irlanda	2 017	
Paesi Bassi	11	
Regno Unito	922	
CE	3 200	
TAC	3 200	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Belgio	383 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.
Francia	6 573 ⁽¹⁾	
Irlanda	977 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	55 ⁽¹⁾	
Regno Unito	712 ⁽¹⁾	
CE	8 700 ⁽¹⁾	
TAC	8 700 ⁽¹⁾	
Specie: Smeriglio <i>Lamna nasus</i>		Zona: Acque CE delle zone IV, VI e VII
CE	Non soggetto a restrizioni	⁽¹⁾ Si applica a tutte le acque comunitarie. Da pescarsi con palangari.
Norvegia	100	
Isole Færøer	125 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>		Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Spagna	495	
Francia	1 932	
Irlanda	565	
Regno Unito	1 367	
CE	4 360	
TAC	4 360	
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>		Zona: VII
Belgio	361	
Spagna	4 005	
Francia	4 861	
Irlanda	2 210	
Regno Unito	1 914	
CE	13 350	
TAC	13 350	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (zona CE),VI,XII,XIV
Spagna	500

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>		Zona: VIIIabde
Spagna	858	
Francia	692	
CE	1 550	
TAC	1 550	

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>		Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	3 692 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. ⁽²⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
Francia	185 ⁽²⁾	
Portogallo	123 ⁽¹⁾	
CE	4 000	
TAC	4 000	
Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Belgio	171	
Germania	196	
Spagna	183	
Francia	2 110	
Irlanda	477	
Paesi Bassi	165	
Regno Unito	1 468	
CE	4 770	
TAC	4 770	
Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		
Belgio	1 719	
Germania	192	
Spagna	683	
Francia	11 030	
Irlanda	1 410	
Paesi Bassi	223	
Regno Unito	3 345	
CE	18 600	
TAC	18 600	
Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		
Spagna	786	
Francia	4 374	
CE	5 160	
TAC	5 160	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VII
Spagna	100

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	3 958 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. ⁽²⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
Francia	4 ⁽²⁾	
Portogallo	788 ⁽¹⁾	
CE	4 750	
TAC	4 750	

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Belgio	31
Germania	37
Francia	1 505
Irlanda	1 535
Regno Unito	10 992
CE	14 100
TAC	14 100

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb, Via
Belgio	28
Germania	33
Francia	1 366
Irlanda	1 393
Regno Unito	9 980

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIbcdefk, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Belgio	103 ⁽¹⁾
Francia	6 200 ⁽¹⁾
Irlanda	2 067 ⁽¹⁾
Regno Unito	930 ⁽¹⁾
CE	9 300 ⁽¹⁾
TAC	9 300 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.

Condizioni particolari

Oltre ai contingenti sopraindicati, nella divisione VIIa non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIa
Belgio	21
Francia	94
Irlanda	563
Regno Unito	622

Nel comunicare alla Commissione il prelievo sulle loro quote, gli Stati membri specificano i quantitativi pescati nella divisione VIIa.

Gli sbarchi di eglefino pescato nella divisione VIIa sono proibiti quando la totalità di tali sbarchi supera 1 300 tonnes.

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Germania	15
Francia	299
Irlanda	1 029
Regno Unito	2 157
CE	3 500
TAC	3 500

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIa
Belgio 3 Francia 34 Irlanda 576 Paesi Bassi 1 Regno Unito 387 CE 1 000 TAC 1 000	
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIb-k
Belgio 309 Francia 19 020 Irlanda 8 814 Paesi Bassi 155 Regno Unito 3 402 CE 31 700 TAC 31 700	
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIII
Spagna 2 240 ⁽¹⁾ Francia 3 360 ⁽¹⁾ CE 5 600 TAC 5 600	⁽¹⁾ Eccetto per i quantitativi soggetti a scambi con gli altri Stati membri, questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Portogallo 1 700 CE 1 700 TAC 1 700	
Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: Vb (acque CE), VI, VII, XII e XIV
Belgio 139 ⁽¹⁾ Spagna 4 456 Francia 6 882 ⁽¹⁾ Irlanda 834 Paesi Bassi 90 ⁽¹⁾ Regno Unito 2 717 ⁽¹⁾ CE 15 118 TAC 15 118 ⁽²⁾	⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la divisione CIEM IIa (acque CE) e il mare del Nord. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione. ⁽²⁾ Nei limiti di un TAC totale di 26 980 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa,b,d,e
Spagna	800
Francia	800

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: VIIIa,b,d,e
Belgio	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. ⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la divisione CIEM IIa (acque CE) e il mare del Nord. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione. ⁽³⁾ Nei limiti di un TAC totale di 26 980 t per lo stock settentrionale di nasello.
Spagna	3 103	
Francia	6 967 ⁽²⁾	
Paesi Bassi	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE	10 083	
TAC	10 083 ⁽³⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV
Spagna	1 000
Francia	1 800

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	5 119 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuata una quantità di 850 t che può essere pescata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo. ⁽²⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuata una quantità di 850 t che può essere pescata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
Francia	491	
Portogallo	2 389 ⁽²⁾	
CE	8 000	
TAC	8 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque portoghesi	Acque spagnole
Spagna	850	
Francia	430	
Portogallo		850

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: I, II, V, VI, VII, XII e XIV ⁽¹⁾
Danimarca	2 218	⁽¹⁾ Acque CE al di fuori della divisione Ia e acque al di fuori della giurisdizione in materia di pesca di altri Stati costieri. ⁽²⁾ Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE). ⁽³⁾ La pesca è vietata nella sottozona VIa a sud di 56° 30' N e nella sottozona VII ad est di 12° O. ⁽⁴⁾ Di cui fino ad un massimo di 9 000 t può essere costituito da argentina (<i>Argentina spp.</i>).
Germania	8 582	
Spagna	14 304 ⁽²⁾	
Francia	11 944	
Irlanda	17 165	
Paesi Bassi	26 963	
Portogallo	1 073 ⁽²⁾	
Regno Unito	25 032	
CE	107 281	
Norvegia	120 000 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	Non pertinente	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa,b,d,e	IVa
Spagna	5 000	
Norvegia		40 000

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: VIIIa,b,d,e
Spagna	5 530
Francia	4 291
Portogallo	829
Regno Unito	4 004
CE	14 654
TAC	14 654

Condizioni particolari:

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozona VI, VII, XII e XIV.

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	24 332 ⁽¹⁾
Portogallo	6 083 ⁽¹⁾
CE	30 415
TAC	30 415
Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterigia</i>	Zona: Acque CE delle zone VIa (a nord di 56° 30' N) e VIb
CE	Non pertinente
Isole Færøer	940 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque CE delle zone Iia, IV, Vb, VI e VII
CE	Non pertinente
Norvegia	15 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Isole Færøer	800 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
TAC	Non pertinente
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Vb (acque CE), VI
Spagna	23
Francia	92
Irlanda	153
Regno Unito	11 072
CE	11 340
TAC	11 340

⁽¹⁾ Eccetto per i quantitativi soggetti a scambi con gli altri Stati membri, questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

⁽¹⁾ Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granchiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

⁽¹⁾ Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare 3 000 t.

⁽²⁾ Compresi la molva azzurra e il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 9 500 t per la molva, 500 t per la molva azzurra e 5 000 t per il brosmio e sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

⁽³⁾ Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56° 30' N) e VIb.

⁽⁴⁾ Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VII
Spagna 1 067 Francia 4 326 Irlanda 6 561 Regno Unito 5 836 CE 17 790 TAC 17 790	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VIIIa,b,d,e
Spagna 192 Francia 3 008 CE 3 200 TAC 3 200	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VIIIc
Spagna 346 Francia 14 CE 360 TAC 360	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 200 ⁽¹⁾ Portogallo 600 ⁽¹⁾ CE 800 TAC 800	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne che per le catture accessorie.
Specie: Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona: Guiana francese
Francia 4 000 ⁽¹⁾ CE 4 000 ⁽¹⁾ Barbados 24 ⁽¹⁾ Guiana 24 ⁽¹⁾ Suriname p.m. ⁽¹⁾ Trinidad e Tobago 60 ⁽¹⁾ TAC 4 108 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ La pesca dei gamberoni <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Francia 48 Irlanda 630 Regno Unito 1 050 CE 1 728 TAC 1 728	

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIa
Belgio	88	
Francia	38	
Irlanda	1 364	
Paesi Bassi	27	
Regno Unito	883	
CE	2 400	
TAC	2 400	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIb,c
Francia	36	
Irlanda	144	
CE	180	
TAC	180	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VII d,e
Belgio	1 095	
Francia	3 649	
Regno Unito	1 946	
CE	6 690	
TAC	6 690	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VII f,g
Belgio	126	
Francia	227	
Irlanda	209	
Regno Unito	119	
CE	680	
TAC	680	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VII h,j,k
Belgio	61	
Francia	121	
Irlanda	424	
Paesi Bassi	243	
Regno Unito	121	
CE	970	
TAC	970	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	93	(1) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.
Francia	373 (1)	
Portogallo	93	
CE	560	
TAC	560	

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Spagna 15 Francia 527 Irlanda 155 Regno Unito 403 CE 1 100 TAC 1 100	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VII
Belgio 529 Spagna 32 Francia 12 177 Irlanda 1 298 Regno Unito 2 964 CE 17 000 TAC 17 000	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VIIIa,b,d,e
Spagna 357 Francia 1 743 CE 2 100 TAC 2 100	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VIIIc
Francia 576 Spagna 64 CE 640 TAC 640	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 435 Portogallo 15 CE 450 TAC 450	
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Germania 948 Francia 9 417 Irlanda 425 Regno Unito 3 211 CE 14 000 TAC 14 000	

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Belgio	20 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.
Francia	4 900 ⁽¹⁾	
Irlanda	2 450 ⁽¹⁾	
Regno Unito	1 340 ⁽¹⁾	
CE	8 710 ⁽¹⁾	
TAC	8 710 ⁽¹⁾	
Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: IIa (acque CE), VI
CE	Non soggetto a restrizioni	⁽¹⁾ La pesca nella divisione VI è autorizzata soltanto con palangari.
Norvegia	950 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	
Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		Zona: IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque CE), mare del Nord
Belgio	549	⁽¹⁾ Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab. ⁽²⁾ Comprese 240 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2002. ⁽³⁾ Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente. ⁽⁴⁾ Compeso 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota in calce n. 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia (Bruxelles, 9 dicembre 1995). ⁽⁵⁾ Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, tranne che per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa. ⁽⁶⁾ TAC concordato dalla Comunità, dalla Norvegia e dalle isole Færøer per l'area settentrionale.
Danimarca	14 462	
Germania	572	
Francia	1 727	
Paesi Bassi	1 739	
Svezia	5 138 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	1 611	
CE	25 798 ⁽⁴⁾	
Norvegia	47 146 ⁽⁵⁾	
TAC	588 365 ⁽⁶⁾	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa	IIIa, IVb,c	IVb	IVc	IIa (acque non CE), VI, dal 1° gennaio al 31 marzo 2002
Danimarca		4 130			4 020
Francia		490			
Paesi Bassi		490			
Svezia			390	10	
Regno Unito		490			
Norvegia	3 000				

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIII a,b,d,e, XII e XIV
Germania	22 079 ⁽¹⁾
Spagna	20 ⁽²⁾
Francia	14 721 ⁽¹⁾
Irlanda	73 597 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	32 198 ⁽¹⁾
Regno Unito	202 397 ⁽¹⁾
CE	345 012 ⁽¹⁾
Norvegia	14 100 ⁽³⁾
Færøer	10 054 ⁽⁴⁾
TAC	588 365 ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
⁽²⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
⁽³⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, IVa, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIId, e, f, h.
⁽⁴⁾ Di cui 1 655 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59°N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 4 566 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56° 30' N) per tutto l'anno e/o nella divisione CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.
⁽⁵⁾ TAC concordato dalla Comunità, dalla Norvegia e dalle isole Færøer per l'area settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso e soltanto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 febbraio e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

	IVa (acque CE)	VIa a nord di 56° 30' N
Germania	6 720	
Francia	4 480	
Irlanda	22 400	
Paesi Bassi	9 800	
Regno Unito	61 600	
Norvegia	14 100	
Isole Færøer	1 655 ⁽¹⁾	4 566 ⁽²⁾

⁽¹⁾ A nord di 59°N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante alle Isole Færøer.

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	33 874 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	225 ⁽²⁾ ⁽³⁾
Portogallo	7 002 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	41 100
TAC	41 100

⁽¹⁾ Eccetto per i quantitativi soggetti a scambi con gli altri Stati membri, questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
⁽²⁾ I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % della quota dello Stato membro donatore, nella zona CIEM VIIIa,b,d.
⁽³⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (acque spagnole)
Spagna	3 000

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		Zona: VIIIb (acque spagnole)
Danimarca	4 566 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Vb (acque delle isole Færøer)
CE	4 566	
TAC	Non pertinente	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Irlanda	100	
Regno Unito	25	
CE	125	
TAC	125	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIa
Belgio	543	
Francia	7	
Irlanda	134	
Paesi Bassi	172	
Regno Unito	244	
CE	1 100	
TAC	1 100	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIb,c
Francia	15	
Irlanda	65	
CE	80	
TAC	80	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIId
Belgio	1 400	
Francia	2 800	
Regno Unito	1 000	
CE	5 200	
TAC	5 200	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIe
Belgio	19	
Francia	198	
Regno Unito	309	
CE	525	
TAC	525	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIf,g
Belgio	669	
Francia	67	
Irlanda	33	
Regno Unito	301	
CE	1 070	
TAC	1 070	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIh,j,k
Belgio	54	
Francia	108	
Irlanda	293	
Paesi Bassi	87	
Regno Unito	108	
CE	650	
TAC	650	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIIa,b
Belgio	50 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia oppure nelle acque internazionali della zona in questione. ⁽²⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. ⁽³⁾ I TAC e le quote saranno riesaminati prima della fine di giugno 2002 alla luce di un nuovo parere scientifico. ⁽⁴⁾ Di cui non più del 50 % può essere pescato prima del 30 giugno 2002.
Spagna	9 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	
Francia	3 667 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	
Paesi Bassi	275 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	
CE	4 000 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	4 000	
Specie: Sogliole <i>Solea spp.</i>		Zona: VIIIc,d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	753 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
Portogallo	1 247 ⁽¹⁾	
CE	2 000	
TAC	2 000	
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: VIIde
Belgio	60	
Danimarca	3 900	
Germania	60	
Francia	840	
Paesi Bassi	840	
Regno Unito	6 300	
CE	12 000	
TAC	12 000	
Specie: Sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII e XIV
Danimarca	12 975 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo. ⁽²⁾ Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30' N) e VIIe, f, h.
Germania	10 371 ⁽¹⁾	
Spagna	14 163	
Francia	6 853 ⁽¹⁾	
Irlanda	33 763 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	49 479 ⁽¹⁾	
Portogallo	1 371	
Regno Unito	14 026 ⁽¹⁾	
CE	143 000	
Isole Færøer	7 000 ⁽²⁾	
TAC	150 000	

Specie: Sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: VIIIc, IX
Spagna	30 932 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuato un quantitativo di 2 250 t che può essere pescato nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo. ⁽²⁾ Esclusa la sottozona CIEM IX. ⁽³⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuato un quantitativo di 2 250 t che può essere pescato nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.. ⁽⁴⁾ Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
Francia	394 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	
Portogallo	26 174 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
CE	57 500	
TAC	57 500	
Specie: Sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: X, COPACE ⁽¹⁾
Portogallo	4 000	⁽¹⁾ Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
CE	4 000	
TAC	4 000	
Specie: Sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾
Portogallo	2 000	⁽¹⁾ Acque circostanti Madeira soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
CE	2 000	
TAC	2 000	
Specie: Sgarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾
Spagna	2 000	⁽¹⁾ Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
CE	2 000	
TAC	2 000	
Specie: Contingente combinato		Zona: Acque comunitarie delle zone Vb, VI e VII
CE	Non soggetto a restrizioni	⁽¹⁾ Catture effettuate solamente con il palangaro; incluso il pesce sorscio, la mora-mora e la mustella.
Norvegia	600 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	
Specie: Altre specie		Zona: Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N
CE	Non soggetto a restrizioni	⁽¹⁾ Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni; le catture di sogliole consisteranno esclusivamente di catture accessorie. ⁽²⁾ Limitatamente alle catture accessorie di coregone nelle divisioni IV e VIa.
Norvegia	5 000 ⁽¹⁾	
Isole Færøer	400 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	

ALLEGATO IE

ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Zona NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: NAFO 2J3KL
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: NAFO 3NO
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: NAFO 3M
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		Zona: NAFO 2J3KL
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		Zona: NAFO 3NO
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>		Zona: NAFO 3M
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>		Zona: NAFO 3LNO
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Totano <i>Illex illecebrossus</i>		Zona: NAFO sottozona 3 e 4
CE	⁽¹⁾	⁽¹⁾ Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e della Comunità.
TAC	34 000	

Specie: Limanda <i>Limanda ferruginea</i>		Zona: NAFO 3LNO
CE	260	
TAC	13 000	
Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: NAFO 3NO
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: NAFO 3L
CE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Nonostante siano state attribuite 67 t alla Comunità, si è deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. ⁽²⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	6 000	

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3M ⁽¹⁾																																																			
TAC ⁽²⁾	<p>⁽¹⁾ I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:</p> <table border="1" data-bbox="778 338 1273 472"> <thead> <tr> <th>Punto N.</th> <th>Latitudine N</th> <th>Longitudine O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47° 20' 0</td> <td>46° 40' 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47° 20' 0</td> <td>46° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46° 00' 0</td> <td>46° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46° 00' 0</td> <td>46° 40' 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>I pescherecci, quando pescano gamberelli in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).</p> <p>Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 30 settembre 2002 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:</p> <table border="1" data-bbox="778 689 1273 898"> <thead> <tr> <th>Punto N.</th> <th>Latitudine N</th> <th>Longitudine O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47° 55' 0</td> <td>45° 00' 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47° 30' 0</td> <td>44° 15' 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46° 55' 0</td> <td>44° 15' 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46° 35' 0</td> <td>44° 30' 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>46° 35' 0</td> <td>45° 40' 0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>47° 30' 0</td> <td>45° 40' 0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>47° 55' 0</td> <td>45° 00' 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.</p> <p>Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:</p> <table border="1" data-bbox="778 1173 1323 1301"> <thead> <tr> <th>Stato membro</th> <th>Numero massimo di navi</th> <th>Numero massimo di giorni di pesca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danimarca</td> <td>2</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Spagna</td> <td>10</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>Portogallo</td> <td>1</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area delimitata alla nota ⁽¹⁾.</p>	Punto N.	Latitudine N	Longitudine O	1	47° 20' 0	46° 40' 0	2	47° 20' 0	46° 30' 0	3	46° 00' 0	46° 30' 0	4	46° 00' 0	46° 40' 0	Punto N.	Latitudine N	Longitudine O	1	47° 55' 0	45° 00' 0	2	47° 30' 0	44° 15' 0	3	46° 55' 0	44° 15' 0	4	46° 35' 0	44° 30' 0	5	46° 35' 0	45° 40' 0	6	47° 30' 0	45° 40' 0	7	47° 55' 0	45° 00' 0	Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca	Danimarca	2	115	Spagna	10	225	Portogallo	1	60
Punto N.	Latitudine N	Longitudine O																																																		
1	47° 20' 0	46° 40' 0																																																		
2	47° 20' 0	46° 30' 0																																																		
3	46° 00' 0	46° 30' 0																																																		
4	46° 00' 0	46° 40' 0																																																		
Punto N.	Latitudine N	Longitudine O																																																		
1	47° 55' 0	45° 00' 0																																																		
2	47° 30' 0	44° 15' 0																																																		
3	46° 55' 0	44° 15' 0																																																		
4	46° 35' 0	44° 30' 0																																																		
5	46° 35' 0	45° 40' 0																																																		
6	47° 30' 0	45° 40' 0																																																		
7	47° 55' 0	45° 00' 0																																																		
Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca																																																		
Danimarca	2	115																																																		
Spagna	10	225																																																		
Portogallo	1	60																																																		
Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: NAFO 3LMNO																																																			
Germania 815 Spagna 10 964 Portogallo 4 627 CE 16 406 TAC 29 640																																																				
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3M																																																			
Germania 513 Spagna 233 Portogallo 2 354 CE 3 100 ⁽¹⁾ TAC 5 000	<p>⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.</p>																																																			

Specie: Scorfani <i>Sebastes</i> spp.		Zona: NAFO 3LN
CE	0 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.
TAC	0 ⁽¹⁾	
Specie: Scorfani <i>Sebastes</i> spp.		Zona: NAFO IF ⁽¹⁾
Germania	9 367	⁽¹⁾ Le catture in quest'area sono imputate alla quota per lo scorfano in V, XII, XIV.
Spagna	1 645	
Francia	875	⁽²⁾ Questi contingenti sono stabiliti sulla base del TAC di 95 000 t deciso dalla NEAFC.
Irlanda	3	
Paesi Bassi	4	
Portogallo	1 966	
Regno Unito	23	
CE	13 883	
TAC	95 000 ⁽²⁾	

ALLEGATO I F

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie: Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>		Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
Grecia	329	⁽¹⁾ Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Spagna	6 365	
Francia	6 279	
Italia	4 958	
Portogallo	599	
Tutti gli Stati membri	60 ⁽¹⁾	
CE	18 590	
TAC	29 500	
Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>		Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Spagna	4 198	⁽¹⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Portogallo	763	
Tutti gli Stati membri	112 ⁽¹⁾	
CE	5 073	
TAC	10 200	
Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>		Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Spagna	5 848	
Portogallo	385	
CE	6 233	
TAC	14 620	
Specie: Tonno albacora del sud <i>Germo alalunga</i>		Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Irlanda	3 158 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.
Spagna	17 801 ⁽¹⁾	
Francia	5 599 ⁽¹⁾	
Regno Unito	201 ⁽¹⁾	
Portogallo	1 953 ⁽¹⁾	
CE	28 712 ⁽¹⁾	
TAC	34 500	
Specie: Tonno albacora del sud <i>Germo alalunga</i>		Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Spagna	1 692	
Francia	311	
Portogallo	660	
CE	2 663	
TAC	29 200	

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>		Zona: Oceano Atlantico
Spagna	14 681	
Francia	6 235	
Portogallo	5 756	
CE	26 672	
TAC	Media delle catture del 1991-1992	

ALLEGATO IG

ANTARTICO

Zona CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che annuncia la chiusura delle attività di pesca quando il TAC è esaurito.

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	2 200 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
Specie: Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinocerotus</i>		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	150 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del <i>Dissostichus eleginoides</i> e del <i>Champscephalus gunnari</i> . La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	5 557 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002. La pesca di questo stock è limitata nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2002 a 1 389 t.
Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	885 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002.
Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	5 820 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2002 per la pesca con i palangari e dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002 per la pesca con nasse. ⁽²⁾ Compresa 291 tonnellate di razze e 291 tonnellate di <i>Macrorus</i> spp. come catture accessorie.
Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>		Zona: FAO 48.4 Antartico
TAC	28 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari. ⁽²⁾ Il TAC in questione si applica nel corso di una campagna di pesca quale applicata nella sottozona 48.3, oppure fino al momento in cui sia esaurito il limite di cattura per <i>Dissostichus eleginoides</i> nella sottozona 48.4 o il limite di cattura per <i>Dissostichus eleginoides</i> nella sottozona 48.3, come specificato sopra.
Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	2 815 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002.

Specie: Pesce lanterna <i>Electrona carlsbergi</i>		Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	109 000 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002. Nell'ambito di questo TAC non possono essere prelevate più di 14 500 t nella zona di Shag Rocks, delimitata dalle seguenti coordinate: 52°30' S, 40°00' O; 52°30' S, 44°00' O; 54°30' S, 40°00' O; 54°30' S, 44°00' O.
Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>		Zona: FAO 48
TAC	4 000 000 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Sottozona 48.1	1 008 000
Sottozona 48.2	1 104 000
Sottozona 48.3	1 056 000
Sottozona 48.4	832 000

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>		Zona: FAO 58.4.1 Antartico
TAC	440 000 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E	277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115° E	163 000

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>		Zona: FAO 58.4.2 Antartico
TAC	450 000 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002.
Specie: Nototenia <i>Gobionotothen gibberifrons</i>		Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	1 470 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>		Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	300 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	80 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Nototenia <i>Nototenia rossii</i>		Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	300 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
Specie: Granchio <i>Paralomis</i> spp.		Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	1 600 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002.
Specie: Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthus georgianus</i>		Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	300 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
Specie: Altre specie		Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del <i>Dissostichus eleginoides</i> e del <i>Champscephalus gunnari</i> . La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione. ⁽²⁾ Ai fini del TAC in questione, « <i>Macrourus</i> spp.» e «razze» vengono conteggiati come un'unica specie.
Specie: <i>Martalia hyadesi</i>		Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	2 500 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002.

ALLEGATO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2002 DI ARINGHE DA SBARCARE SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO)

Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca	17 950	⁽¹⁾ Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita. ⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. TAC assegnato interamente alla Comunità.
Germania	160	
Svezia	2 890	
CE	21 000	
TAC	21 000 ⁽²⁾	
Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Ila (acque CE), mare del Nord, VIId
Belgio	180	⁽¹⁾ Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita. ⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. TAC assegnato interamente alla Comunità.
Danimarca	34 450	
Germania	180	
Francia	180	
Paesi Bassi	180	
Svezia	170	
Regno Unito	660	
CE	36 000	
TAC	36 000 ⁽²⁾	

ALLEGATO III

STOCK CUI SI APPLICANO LE VARIE MISURE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 847/96

Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Cicerelli	Ammodytidae	Ia (1), mare del Nord (1)	P	sì	no
Lupo di mare	Anarhichas lupus	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Lupo di mare	Anarhichas lupus	NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Squalo elefante	Cetorhinus maximus	Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII	n.p.	no	no
Pesce del ghiaccio	Chaenocephalus aceratus	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Pesce del ghiaccio	Champscephalus gunnari	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Pesce del ghiaccio	Champscephalus gunnari	FAO 58.5.2 Antartico	A	no	no
Granatiere	Coryphaenoides rupestris	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Granatiere	Coryphaenoides rupestris	NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Granatiere	Coryphaenoides rupestris	Acque della Groenlandia (tutte le zone)	n.p.	no	no
Aringa	Clupea harengus	I, II	A	no	no
Aringa	Clupea harengus	Skagerrak, Kattegat	A	no	sì
Aringa	Clupea harengus	IIIbcd, Unità di gestione 3	A	no	sì
Aringa	Clupea harengus	IIIbcd (1)	A	no	sì
Aringa	Clupea harengus	IIIId (acque estoni)	n.p.	no	no
Aringa	Clupea harengus	IIIId (acque lettoni)	n.p.	no	no
Aringa	Clupea harengus	IIIId (acque lituane)	n.p.	no	no
Aringa	Clupea harengus	IIIId (acque polacche)	n.p.	no	no
Aringa	Clupea harengus	Ia (1), mare del Nord a nord di 53° 30' N	A	no	sì
Aringa	Clupea harengus	IVc (1), VIIId	P	no	sì
Aringa	Clupea harengus	Vb (1), VIaN, VIb	A	no	sì
Aringa	Clupea harengus	VIaS, VIIbc	A	sì	no

Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Aringa	Clupea harengus	Via Clyde	P	sì	no
Aringa	Clupea harengus	VIIa	A	no	sì
Aringa	Clupea harengus	VIIef	P	sì	no
Aringa	Clupea harengus	VIIghjk	A	sì	no
Austromerluzzo	Dissostichus eleginoides	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Austromerluzzo	Dissostichus eleginoides	FAO 48.4 Antartico	A	no	no
Austromerluzzo	Dissostichus eleginoides	FAO 58.5.2 Antartico	A	no	no
Pesce lanterna	Electrona carlsbergi	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Acciuga	Engraulis encrasicolus	VIII	A	sì	no
Acciuga	Engraulis encrasicolus	IX,X	P	sì	no
Krill antartico	Euphausia superba	FAO 48	A	no	no
Krill antartico	Euphausia superba	FAO 58.4.1 Antartico	A	no	no
Krill antartico	Euphausia superba	FAO 58.4.2 Antartico	A	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	I, II (acque norvegesi)	A	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	I, IIb	A	no	sì
Merluzzo bianco	Gadus morhua	Skagerrak	A	no	sì
Merluzzo bianco	Gadus morhua	Kattegat	A	no	sì
Merluzzo bianco	Gadus morhua	IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	sì
Merluzzo bianco	Gadus morhua	III d (acque estoni)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	III d (acque lettoni)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	III d (acque lituane)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	III d (acque russe)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	sì
Merluzzo bianco	Gadus morhua	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	A	no	sì
Merluzzo bianco	Gadus morhua	VIIa	A	no	sì
Merluzzo bianco	Gadus morhua	VIIb-k, VIII, IX, X	A	no	sì

Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Merluzzo bianco	Gadus morhua	Acque della Groenlandia (tutte le zone)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco ed eglefino	Gadus morhua, Melanogrammus aeglefinus	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	NAFO 2J3KL	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	NAFO 3NO	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	Gadus morhua	NAFO 3M	n.p.	no	no
Tonno albacora del sud	Gemmo alalunga	Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N	n.p.	no	no
Tonno albacora del sud	Gemmo alalunga	Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N	n.p.	no	no
Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus	NAFO 2J3KL	n.p.	no	no
Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus	NAFO 3NO	n.p.	no	no
Nototenia	Gobionotothen gibberifrons	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Ippoglosso atlantico	Hippoglossus hippoglossus	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Ippoglosso atlantico	Hippoglossus hippoglossus	NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Passera canadese	Hippoglossoides platessoides	NAFO 3M	n.p.	no	no
Passera canadese	Hippoglossoides platessoides	NAFO 3LNO	n.p.	no	no
Totano	Illex ileocephalus	NAFO 3LNO	n.p.	no	no
Smeriglio	Lamna nasus	Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII	n.p.	no	no
Nototenia	Lepidonotothen squamifrons	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Nototenia	Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4 Antartico, Lena Bank	A	no	no
Nototenia	Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4 Antartico, Ob Bank	A	no	no
Lepidorombi	Lepidorhombus spp.	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Lepidorombi	Lepidorhombus spp.	Vb ⁽¹⁾ ,VI,XII,XIV	P	no	no
Lepidorombi	Lepidorhombus spp.	VII	A	sì	no
Lepidorombi	Lepidorhombus spp.	VIIIabde	A	sì	no
Lepidorombi	Lepidorhombus spp.	VIIIc,IX,X	A	sì	sì
Limanda	Limanda limanda	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord	P	no	no

Stock		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie					
Nome comune	Nome latino				
Limanda	Limanda ferruginea	NAFO 3LNO	n.p.	no	no
Rane pescatrici	Lophius spp.	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Rane pescatrici	Lophius spp.	Vb ⁽¹⁾ ,VI,XII,XIV	P	no	no
Rane pescatrici	Lophius spp.	VII	A	sì	no
Rane pescatrici	Lophius spp.	VIIIabde	A	sì	no
Rane pescatrici	Lophius spp.	VIIIc,IX,X	A	sì	no
Capelin	Mallotus villosus	Iib	A	no	no
Capelin	Mallotus villosus	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Capelin	Mallotus villosus	NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Capelin	Mallotus villosus	NAFO 3NO	n.p.	no	no
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus	Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	no
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	no
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus	Vb ⁽¹⁾ ,VI,XII,XIV	A	no	sì
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus	VII,VIII,IX,X	P	no	no
Merlano	Merlangius merlangus	Skagerrak, Kattegat	P	no	no
Merlano	Merlangius merlangus	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	sì
Merlano	Merlangius merlangus	Vb ⁽¹⁾ ,VI,XII,XIV	A	no	sì
Merlano	Merlangius merlangus	VIIa	A	no	sì
Merlano	Merlangius merlangus	VIIb-k	A	no	no
Merlano	Merlangius merlangus	VIII	P	sì	no
Merlano	Merlangius merlangus	IX,X	P	no	no
Nasello	Merluccius merluccius	Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	sì
Nasello	Merluccius merluccius	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	A	no	sì
Nasello	Merluccius merluccius	Vb ⁽¹⁾ ,VI,VII,XII,XIV	A	no	sì
Nasello	Merluccius merluccius	VIIIabde	A	no	sì

Specie		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Nome comune	Nome latino				
Nasello	Merluccius merluccius	VIIIc,IX,X	A	no	sì
Melù	Micromesistius poutassou	I, II (acque della Norvegia)	n.p.	no	no
Melù	Micromesistius poutassou	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Melù	Micromesistius poutassou	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	A	no	sì
Melù	Micromesistius poutassou	Vb ⁽¹⁾ ,VI,VII, XII, XIV	A	no	sì
Melù	Micromesistius poutassou	VIIIabde	A	no	sì
Melù	Micromesistius poutassou	VIIIc,IX,X	A	no	sì
Melù	Micromesistius poutassou	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Limanda	Microstomus kitt	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Molva azzurra	Molva dyptergia	Vla a nord di 56° 30' N ⁽¹⁾ , VIb ⁽¹⁾	n.p.	no	no
Molva	Molva molva	Acque CE delle zone Ila, Vb, VI e VII	n.p.	no	no
Molva	Molva molva	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Scampo	Nephrops norvegicus	Ila,IIIbcd ⁽¹⁾	P	sì	no
Scampo	Nephrops norvegicus	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	sì	no
Scampo	Nephrops norvegicus	Vb ⁽¹⁾ ,VI	P	sì	no
Scampo	Nephrops norvegicus	VII	P	sì	no
Scampo	Nephrops norvegicus	VIIIabde	P	no	sì
Scampo	Nephrops norvegicus	VIIIc	P	no	sì
Scampo	Nephrops norvegicus	IX, X, COPACE ⁽¹⁾	P	no	no
Nototenia	Notothenia rossi	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Gamberello boreale	Pandalus borealis	Skagerrak	A	no	no
Gamberello boreale	Pandalus borealis	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Gamberello boreale	Pandalus borealis	Acque norvegesi a sud di 62°00' N	n.p.	no	no
Gamberello boreale	Pandalus borealis	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Gamberello boreale	Pandalus borealis	NAFO 3LNO	n.p.	no	no

Stock		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie					
Nome comune	Nome latino				
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	NAFO 3M	n.p.	no	no
Granchio	<i>Paralomis</i> spp.	FAO 48.3 Antartico	P	no	no
Mazzancolle	<i>Penaeus</i> spp.	Guiana francese	P	sì	no
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	III d (1)	n.p.	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	Skagerrak	A	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	Kattegat	A	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	III bcd (1)	P	sì	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIa (1), mare del Nord	A	no	sì
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	P	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa	A	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII bc	P	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII de	A	no	sì
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII fg	A	no	sì
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII hjk	P	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIII, IX, X	P	no	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VII	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIII ab	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIII c	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIII d	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIII e	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X	P	sì	no
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IIa (1), Skagerrak, Kattegat, III bcd (1), mare del Nord	A	no	sì
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	A	no	sì

Specie		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Nome comune	Nome latino				
Merluzzo carbonaro	Pollachius virens	VII,VIII,IX,X	P	no	no
Merluzzo carbonaro	Pollachius virens	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Rombo chiodato	Psetta maxima	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Pesce del ghiaccio	Pseudochaenichthys georgianus	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Razze	Rajidae	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides	Ila ⁽¹⁾ , VI	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides	NAFO 0,1	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides	NAFO 3LMNO	n.p.	no	no
Salmone	Salmo salar	IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	sì
Salmone	Salmo salar	Sottodivisione 32 della IBSFC	A	no	sì
Sgombro	Scomber scombrus	Ila (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Sgombro	Scomber scombrus	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Sgombro	Scomber scombrus	Ila ⁽¹⁾ , Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	no
Sgombro	Scomber scombrus	II,Vb ⁽¹⁾ ,VI,VII,VIII,XII,XIV	A	no	no
Sgombro	Scomber scombrus	VIIIc,IX,X	A	no	no
Scorfani	Sebastes spp.	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Scorfani	Sebastes spp.	V, XII, XIV ⁽¹⁾ , acque internazionali	n.p.	no	no
Scorfani	Sebastes spp.	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Scorfani	Sebastes spp.	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Scorfani	Sebastes spp.	Va (acque islandesi)	n.p.	no	no
Scorfani	Sebastes spp.	NAFO 3M	n.p.	no	no
Scorfani	Sebastes spp.	NAFO 3LN	n.p.	no	no

Stock		Zona	Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie					
Nome comune	Nome latino				
Sogliole	Solea spp.	Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾	A	sì	no
Sogliole	Solea spp.	II, mare del Nord	A	sì	sì
Sogliole	Solea spp.	Vb ⁽¹⁾ ,VI,XII,XIV	P	sì	no
Sogliole	Solea spp.	VIIa	A	sì	sì
Sogliole	Solea spp.	VIIbc	P	sì	no
Sogliole	Solea spp.	VIIId	A	sì	sì
Sogliole	Solea spp.	VIIe	A	no	sì
Sogliole	Solea spp.	VIIIfg	A	sì	sì
Sogliole	Solea spp.	VIIhjk	P	sì	no
Sogliole	Solea spp.	VIIIab	A	no	sì
Sogliole	Solea spp.	VIIIcde, IX, X	P	sì	no
Spratto	Sprattus sprattus	Skagerrak, Kattegat	P	no	no
Spratto	Sprattus sprattus	IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	no
Spratto	Sprattus sprattus	IIIId (acque estoni)	n.p.	no	no
Spratto	Sprattus sprattus	IIIId (acque lettoni)	n.p.	no	no
Spratto	Sprattus sprattus	IIIId (acque lituane)	n.p.	no	no
Spratto	Sprattus sprattus	IIIId (acque polacche)	n.p.	no	no
Spratto	Sprattus sprattus	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Spratto	Sprattus sprattus	VIIId	P	sì	no
Spinarolo	Squalus acanthias	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Tonno rosso	Thunnus thynnus	Oceano Atlantico ad est di 45° O, Mediterraneo	n.p.	no	no
Tonno obeso	Thunnus obesus	Oceano Pacifico orientale	n.p.	no	no
Sugarello	Trachurus trachurus	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Sugarello	Trachurus trachurus	Vb ⁽¹⁾ ,VI,VII,VIII,XII,XIV	A	sì	no
Sugarello	Trachurus trachurus	VIIIc,IX	A	sì	no

Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Sugarello	Trachurus trachurus	COPACE (Azzorre I)	P	sì	no
Sugarello	Trachurus trachurus	COPACE (Madeira I)	P	sì	no
Sugarello	Trachurus trachurus	COPACE (Canarie I)	P	sì	no
Busbana norvegese	Trisopterus esmarki	Ila ⁽¹⁾ , Skagerrak, Kattegat, mare del Nord ⁽¹⁾	P	sì	no
Pesce spada	Xiphias gladius	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	n.p.	no	no
Pesce spada	Xiphias gladius	Oceano Atlantico, a sud di 5° N	n.p.	no	no
Altre specie		I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Altre specie		IV (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Altre specie		Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no

⁽¹⁾ Acque comunitarie.

ALLEGATO IV

MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD

1. Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente:
 - programmi speciali di controllo e di ispezione;
 - piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;
 - controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;
 - se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.
 2. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.
 3. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.
 4. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.
 5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VII d da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento.
 6. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VII d da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II del presente regolamento. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.
-

ALLEGATO V

MISURE TECNICHE TEMPORANEE

1. Finestre di fuga nel mar Baltico

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie indicata nell'allegato IV del medesimo regolamento, i due modelli di attrezzo autorizzati nel 2002 sono il modello da 130mm e il modello descritto nell'appendice del presente allegato. La presente disposizione sarà pienamente attuata a partire dal 1° aprile 2002.

2. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

La pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund è vietata dal 1° giugno al 31 agosto compreso.

3. Dimensione delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino.

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe è di 130 mm. Tale dimensione delle maglie si applica a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.

4. Norme sull'utilizzazione delle reti da imbrocco per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico è di 110 mm. Questa norma sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2002.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.

Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui le reti vengono immerse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio.

5. Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

6. Chiusura della zona al largo di Bornholm

Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2002 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

— 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

— 55° 30' latitudine nord e 16° 10' longitudine est

— 55° 15' latitudine nord e 16° 10' longitudine est

— 55° 15' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

7. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat

In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, nel 2002 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (*Pandalus borealis*);

b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (*Argentina spp.*);

c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

- d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;
- e) nella pesca dei gamberetti (*Pandalus borealis*) con reti aventi maglie da 35 a 69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;
- f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

8. Zona di protezione dell'eglefino

Tutte le attività di pesca, ad eccezione di quella praticata con i palangari, è proibita nelle acque comunitarie ed in quelle situate al di là delle zone che ricadono sotto la giurisdizione nazionale degli Stati membri, nella zona di protezione delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	57°00' N	15°00' W
2	57°00' N	14°00' W
3	56°30' N	14°00' W
4	56°30' N	15°00' W

9. Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque CE)

La pesca con attrezzi trainati con maglie di dimensioni inferiori a 54 mm o con ciancioli nella zona IIa (acque CE) è consentita unicamente tra il 1° marzo e il 30 giugno.

*Appendice all'allegato V***Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»**

Finestra a maglie quadrate di 120 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (*figura 1*).

Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (*figura 2*).

Dimensioni della finestra

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (*figura 3*).

La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.


Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 120 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate (rigidità, resistenza e stabilità). Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

Altre caratteristiche


Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle *figure 4a-c*. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

Figura 1




Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

Figura 2




La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

Figura 3



È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia ($30 - 6 = 24$ maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

Figura 4a




Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

Figura 4b

Pannello superiore

(senza maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)




Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

Figura 4c

Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)



Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

ALLEGATO VI

PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N	40	30
Acque delle isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer	26	13
	Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O	8	4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O.	70	20
	Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70	22
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».	34	20
	Pesca con il palangaro	10	6
	Pesca dello sgombro	12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 62°N	21	21
Islanda	Tutte le attività di pesca	18	5
Acque lettoni	Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto	130	38
	Pesca del salmone	40	15
Acque lituane	Tutte le attività di pesca	300	60
Acque polacche	Tutte le attività di pesca. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW.		
Acque della Federazione russa	Tutte le attività di pesca	p.m.	p.m.
	Pesca del merluzzo bianco	p.m.	p.m.
	Pesca dello spratto	p.m.	p.m.

PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N	10	10
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe,f,h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)	14	14
	Aringa a nord di 62°00' N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N); cicerelli, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio ⁽¹⁾	20	10
	Melù, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
	Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)	3	3
Lettonia	Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIIId	90	45 ⁽²⁾
	Salmone, IIIId	4	2
Lituania	Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIIId	70	40 ⁽³⁾
	Aringa, spratto, IIIId (navi frigorifere e da trasporto)	5	4
Polonia	Pesca dell'aringa. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW.	60	25
Federazione russa	Aringa, IIIId (acque della Svezia)	p.m.	p.m.
	Aringa, IIIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)	p.m.	p.m.
Barbados	Mazzancolle ⁽⁴⁾ (acque della Guiana francese)	5	p.m. ⁽⁵⁾
	Lutiani ⁽⁶⁾ (acque della Guiana francese)	5	p.m.
Guiana	Mazzancolle ⁽⁴⁾ (acque della Guiana francese)	p.m.	p.m. ⁽⁵⁾

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Suriname	Mazzancolle ⁽⁴⁾ (acque della Guiana francese)	5	p.m. ⁽⁷⁾
Trinidad e Tobago	Mazzancolle ⁽⁴⁾ (acque della Guiana francese)	8	p.m. ⁽⁸⁾
Giappone	Tonno ⁽⁹⁾ (acque della Guiana francese)	p.m.	
Corea	Tonno ⁽⁹⁾ (acque della Guiana francese)	p.m.	p.m. ⁽⁸⁾
Venezuela	Lutiani ⁽⁶⁾ (acque della Guiana francese)	41	p.m.
	Squali ⁽⁶⁾ (acque della Guiana francese)	4	p.m.

⁽¹⁾ Le autorità delle isole Færøer inviano l'elenco relativo prima del 25 di ogni mese.

⁽²⁾ Di cui, in qualunque momento, 32 imbarcazioni da pesca con reti da imbrocco.

⁽³⁾ Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo con reti da imbrocco.

⁽⁴⁾ Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

⁽⁵⁾ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

⁽⁶⁾ Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

⁽⁷⁾ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

⁽⁸⁾ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

⁽⁹⁾ Da catturarsi esclusivamente con palangari.

PARTE III

DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

DICHIARAZIONE DI SBARCO ⁽¹⁾

Nome della nave:	<input type="text"/>	Numero di iscrizione:	<input type="text"/>
Nome del comandante:	<input type="text"/>	Nome del mandatario:	<input type="text"/>
Firma del comandante:	<input type="text"/>		
Bordata effettuata dal	_____	al	_____
Porto di sbarco:	<input type="text"/>		

Quantitativi di mazzancolle sbarcati (in peso vivo)			
Mazzancolle decapitate:		kg	
	o (× 1,6) =	kg (mazzancolle con testa)	
Mazzancolle con testa:		kg	
<i>Thunnidae</i> :	kg	Lutianidi (<i>Lutjanidae</i>):	kg
Squali:	kg	Altri:	kg

⁽¹⁾ Una copia è conservata dal comandante, una seconda copia dal funzionario incaricato del controllo ed una terza è inviata alla Commissione delle Comunità europee.

ALLEGATO VII

Parte I

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

- 1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
- 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
- 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
- 1.4. il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

- 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
- 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
- 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
- 2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

- 3.1. il nome del porto;
- 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

- 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
- 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
- 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

ALLEGATO VIII

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:
 - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
 - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
 - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
 - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombrò, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.5.
 - a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;
 - b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;
 - c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;
 - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
 - 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
 - 2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

<i>3. Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata della stazione radio</i>
Lyngdy	OXZ
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Torshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Gryt	(nessun indicativo di chiamata)
Göteborg	SOG
Turku	OFK

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre esterne di identificazione;
- numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
 - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
 - messaggio settimanale: «WKL»,
 - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- data, ora e posizione geografica;

- divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 1.4:

Berici (<i>Beryx spp.</i>)	ALF
Passera canadese (<i>Hippoglossoides platessoides</i>)	PLA
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	ANE
Rana pescatrice (<i>Lophius spp.</i>)	MNZ
Argentina (<i>Argentina silus</i>)	ARG
Pesce castagna (<i>Brama brama</i>)	POA
Squalo elefante (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK
Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)	BSF
Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB
Gambero barbato (<i>Xyphopeneaeus kroyerii</i>)	BOB
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	COD
Gamberetto grigio (<i>Crangon crangon</i>)	CSH
Calamari (<i>Loligo spp.</i>)	SQC
Spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS
Musdee (<i>Phycis spp.</i>)	FOR
Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	GHL
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE
Ippoglosso atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	HAL
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	HER
Sugarello (<i>Trachurus trachurus</i>)	HOM
Molva (<i>Molva molva</i>)	LIN
Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)	MAC
Lepidorombi (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	LEZ
Gamberello boreale (<i>Pandalus borealis</i>)	PRA
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)	NOP
Pesce specchio atlantico (<i>Hoplostethus atlanticus</i>)	ORY

Altri	OTH
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL
Smeriglio (<i>Lamma nasus</i>)	POR
Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	RED
Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	SBR
Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	POK
Salmone atlantico (<i>Salmo Salar</i>)	SAL
Cicerelli (<i>Ammodytes</i> spp.)	SAN
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	PIL
Squalo (<i>Selachii</i> , <i>Pleurotremata</i>)	SKH
Mazzancolle (<i>Penaeidae</i>)	PEZ
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR
Totani (<i>Illex</i> spp.)	SQX
Tonni (<i>Thunnidae</i>)	TUN
Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)	USK
Merlano (<i>Merlangus merlangus</i>)	WHG
Limanda (<i>Limanda ferruginea</i>)	YEL

ALLEGATO IX

ELENCO DI SPECIE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Nome comune	Nome scientifico
Principali pesci demersali (esclusi i pleuronettiformi)	
Merluzzo bianco	Gadus morhua
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus
Scorfani	Sebastes spp.
Scorfano di Norvegia	Sebastes marinus
Sebaste	Sebastes mentella
Nasello atlantico	Merluccius bilinearis
Musdea atlantica	Urophycis chuss
Merluzzo carbonaro	Pollachius virens
Pleuronettiformi	
Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus
Limanda	Limanda ferruginea
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides
Ippoglosso atlantico	Hippoglossus hippoglossus
Limanda americana	Pseudopleuronectes americanus
Rombo dentato	Paralichthys dentatus
Rombo canadese	Scophthalmus aquosus
Pleuronettiformi (NS)	Pleuronectiformes
Altri pesci demersali	
Rana pescatrice americana	Lophius americanus
Caponi americani	Prionotus spp.
Tomcod	Microgadus tomcod
Melù	Micromesistius poutassou
Tordo americano	Tautoglabrus adspersus
Brosmio	Brosme brosme
Merluzzo bianco groenlandese	Gadus ogac
Molva azzurra	Molva dypterygia
Molva	Molva molva
Ciclottero	Cyclopterus lumpus
Ombrina americana	Menticirrhus saxatilis
Pesce palla maculato	Sphaeroides maculatus
Licodi (NS)	Lycodes spp.
Blennio viviparo americano	Macrozoarces americanus
Merluzzo artico	Boreogadus saida
Granatiere	Coryphaenoides rupestris
Granatiere	Macrouris berglax
Cicerelli	Ammodytes spp.
Scazzone	Myoxocephalus spp.
Sarago americano	Stenotomus chrysops
Tautoga	Tautoga onitis
Tile gibboso	Lopholatilus chamaeleonticeps
Musdea americana	Urophycis tenuis
Bavose lupe (NS)	Anarhichas spp.
Lupo di mare	Anarhichas lupus
Bavosa lupa	Anarhichas minor
Pesci demersali (NS)	...

ALLEGATO X

FODERONI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO**Foderone superiore tipo ICNAF**

Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

- a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;
- b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;
- c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

Foderone superiore a fascia multipla

Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

- i) ogni pezza:
 - a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;
 - b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);
 - c) non sia più lunga di dieci maglie;
- ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

ALLEGATO XI

TAGLIE MINIME ALLO SBARCO

Specie	Taglia minima	Definizione
Merluzzo bianco	41 cm	Lunghezza alla pinna
Passera canadese	25 cm	Lunghezza totale
Limanda	25 cm	Lunghezza totale
Ippoglosso nero	30 cm	Lunghezza totale

ALLEGATO XII

TAGLIE MINIME ALLO SBARCO DEL PESCE TRASFORMATO

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 ⁽¹⁾ cm
Passera canadese	25 cm	19 cm	15 cm	n.d.
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	n.d.

⁽¹⁾ Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

ALLEGATO XIII

INDICAZIONI CHE DEBONO FIGURARE NEL GIORNALE DI BORDO

Indicazioni	Codice
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero di iscrizione della nave	03
Porto di iscrizione	04
Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)	10
Tipo di attrezzo da pesca	2 ⁽²⁾
Data:	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione:	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore ⁽¹⁾	40
Numero di ore di pesca con attrezzi per periodo di 24 ore ⁽¹⁾	41
Nome della specie	2 ⁽²⁾
Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie, destinate al consumo umano	61
Rigetti quotidiani per specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date del trasbordo	71
Firma del comandante	80

⁽¹⁾ Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi di pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.

⁽²⁾ Codice da completare con una delle abbreviazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.

ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE ALLE PRINCIPALI SPECIE NELLA ZONA NAFO

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	in italiano	in latino
ALE	Falsa aringa atlantica	<i>Alosa pseudoharengus</i>
ARG	Argentina	<i>Argentina silus</i>
BUT	Fieto americano	<i>Peprilus triacanthus</i>
CAP	Capelin	<i>Mallotus villosus</i>
COD	Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
GHL	Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
HAD	Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
HER	Aringa	<i>Clupea harengus</i>
HKR	Musdea atlantica	<i>Urophycis chuss</i>
HKS	Nasello atlantico	<i>Merluccius bilinearis</i>
MAC	Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	in italiano	in latino
PLA	Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
POK	Merluzzo carbonaro	Pollachius virens
RED	Scorfano di Norvegia	Sebastes marinus
RMG	Granatiere	Macrourus rupestris
SHR	Gamberetti rosa	Pandalus spp.
SQU	Calamari	Loligo pealei — Illex illecebrosus
WIT	Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus
YEL	Limanda	Limanda ferruginea

ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

Abbreviazioni	Attrezzi da pesca
OTB	Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiere non specificato)
OTB 1	Reti a strascico a divergenti (laterale)
OTB 2	Reti a strascico a divergenti (traino poppiere)
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiere non specificato)
OTM 1	Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)
OTM 2	Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiere)
PTB	Rete a strascico a coppia (2 navi)
PTM	Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)
GM	Reti da imbrotto (non specificate)
GNS	Reti da posta fisse
LL	Palangari (fissi o derivanti, non specificato)
LLS	Palangari (fissi)
LLD	Palangari (derivanti)
MIS	Attrezzi da pesca vari
NK	Attrezzi da pesca ignoti

ALLEGATO XIV

DIVIETO DI PESCA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Notothernia rossii	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci	FAO 48.1 Antartico FAO 48.2 Antartico	Tutto l'anno
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri	FAO 48.3	Tutto l'anno
Dissostichus spp. (con palangari)	FAO 48.5 Antartico FAO 88.3 Antartico FAO 58.4.1 Antartico FAO 58.4.2 Antartico FAO 58.5.1 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.2 Antartico (con palangari) FAO 88.2 Antartico (a nord di 65° S)	dall'1.12.2001 al 30.11.2002
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4 ⁽²⁾	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne Champscephalus gunnari e Dissostichus eleginoides	FAO 58.5.2 Antartico	dall'1.12.2001 al 30.11.2002
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4 Antartico ⁽²⁾	Tutto l'anno
Dissostichus eleginoides	FAO 58.7 Antartico ⁽²⁾	Tutto l'anno


⁽¹⁾ Escluse le acque adiacenti alle isole Kerguelen.⁽²⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

ALLEGATO XV

Campagna sperimentale obbligatoria con reti da traino nella sottozona CCAMLR 48.3 nell'ambito della pesca diretta del *Champscephalus gunnari* durante la stagione riproduttiva

1. Tutti i pescherecci che partecipano alla pesca del *Champscephalus gunnari* nella sottozona CCAMLR 48.3 tra il 1° marzo e il 31 maggio 2002 sono tenuti ad effettuare, durante questo periodo, almeno 20 retate sperimentali. Dodici retate debbono riguardare la zona di Shag Rocks - Black Rocks ed essere ripartite nel seguente modo tra i quattro settori illustrati nella figura 1: quattro retate rispettivamente per i settori NO e SE e due retate rispettivamente per i settori NE e SO. Le altre otto retate sperimentali vanno effettuate sulla piattaforma continentale nordoccidentale della Georgia del Sud in acque con profondità inferiore a 300 metri, secondo quanto indicato alla figura 1.
2. Ogni retata sperimentale va effettuata ad una distanza di almeno 5 miglia nautiche dalle altre. La distanza fra le retate dev'essere tale da garantire una copertura adeguata di entrambe le zone, nell'intento di fornire informazioni sulla lunghezza, il sesso, il grado di maturità e la composizione in peso delle catture di *Champscephalus gunnari*.
3. Qualora, navigando verso la Georgia del Sud, i pescherecci individuino banchi di pesci, questi debbono essere pescati in aggiunta alle retate sperimentali.
4. La durata della retata sperimentale dev'essere di almeno 30 minuti con la rete alla profondità adeguata per la cattura. Durante il giorno la rete deve trovarsi in prossimità del fondo.
5. Il campionamento di tutte le catture ottenute con retate sperimentali dev'essere effettuato dagli osservatori scientifici internazionali presenti a bordo. I campioni dovrebbero comprendere almeno 100 individui, selezionati in base alle tecniche standard di campionamento casuale. Occorre esaminare perlomeno la lunghezza, il sesso, il grado di maturità e, se possibile, il peso di tutti i pesci del campione. È inoltre possibile esaminare un numero di pesci superiore qualora l'entità della cattura e il tempo a disposizione lo permettano.

Figura 1:



Distribuzione delle 20 retate sperimentali di *Champscephalus gunnari* nella zona di Shag Rocks (12 metri) e della Georgia del Sud (8 metri) dal 1° marzo al 31 maggio 2002. L'ubicazione delle retate intorno alla Georgia del Sud (asterischi) è fornita a titolo indicativo.

ALLEGATO XVI

Codice dello stock	Denominazione latina	Descrizione della zona
Capitolo VI: zona della NAFO		
CAA/N3LMN.	<i>Anarhichas lupus</i>	NAFO 3LMN
CAT/N3LMN.	<i>Anarhichas spp.</i>	NAFO 3LMN
HAD/N3NO.	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	NAFO 3NO
HAL/N23KL.	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	NAFO 2,3KL
HAL/N3M.	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	NAFO 3M
HAL/N3NO.	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	NAFO 3NO
HKR/N2J3KL	<i>Urophycis chuss</i>	NAFO 2J,3KL
HKR/N3MNO.	<i>Urophycis chuss</i>	NAFO 3MNO
HKW/N2J3KL	<i>Urophycis tenuis</i>	NAFO 2J,3KL
RED/N3O.	<i>Sebastes spp.</i>	NAFO 3O
RHG/N23.	<i>Macrourus berglax</i>	NAFO 2,3.
SKA/N2J3KL	<i>Raja spp.</i>	NAFO 2J,3KL
SKA/N3M.	<i>Raja spp.</i>	NAFO 3M
SKA/N3NO.	<i>Raja spp.</i>	NAFO 3NO
VFF/N3LMN.	—	NAFO 3LMN
WIT/N3M.	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	NAFO 3M
YEL/N3M.	<i>Limanda ferruginea</i>	NAFO 3M

Allegato I A: Mar Baltico

HER/MU3	<i>Clupea harengus</i>	III d- unità di gestione 3 (appr. sottodivisioni 30 e 31 della IBSFC)
HER/3BCD-C	<i>Clupea harengus</i>	III b, c, d (1)- esclusa unità di gestione 3
HER/03D-E.	<i>Clupea harengus</i>	Zona Estonia: III d
HER/03D-LA	<i>Clupea harengus</i>	Zona Lettonia: III d
HER/03D-LI	<i>Clupea harengus</i>	Zona Lituania: III d
HER/03D-P.	<i>Clupea harengus</i>	Acque polacche
COD/3BCD-C	<i>Gadus morhua</i>	III b, c, d (1)
COD/03D-E.	<i>Gadus morhua</i>	Zona Estonia: III d
COD/03D-LA	<i>Gadus morhua</i>	Zona Lettonia: III d
COD/03D-LI	<i>Gadus morhua</i>	Zona Lituania: III d
PLE/3BCD-C	<i>Pleuronectes platessa</i>	III b, c, d (1)- esclusa unità di gestione 3
SAL/3BCD-C	<i>Salmo salar</i>	III b, c, d (1)- esclusa unità di gestione 3
SAL/3BCD-F	<i>Salmo salar</i>	Golfo di Finlandia (sottodivisione 32 della IBSFC)
SAL/03D-E.	<i>Salmo salar</i>	Zona Estonia: III d
SAL/03D-LA	<i>Salmo salar</i>	Zona Lettonia: III d
SAL/03D-LI	<i>Salmo salar</i>	Zona Lituania: III d
SPR/3BCD-C	<i>Sprattus sprattus</i>	III b, c, d (1)- esclusa unità di gestione 3
SPR/03D-E.	<i>Sprattus sprattus</i>	Zona Estonia: III d
SPR/03D-LA	<i>Sprattus sprattus</i>	Zona Lettonia: III d
SPR/03D-LI	<i>Sprattus sprattus</i>	Zona Lituania: III d
FLX/03D-P.	<i>Pleuronectiformes</i>	Acque polacche

Codice dello stock	Denominazione latina	Descrizione della zona
Allegato I B: Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat		
SAN/04-N.	<i>Ammodytes spp.</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
SAN/24.	<i>Ammodytes spp.</i>	II, IV
HER/03A.	<i>Clupea harengus</i>	III a
HER/4AB.	<i>Clupea harengus</i>	Mare del Nord a nord di 53°30' N
HER/04A.	<i>Clupea harengus</i>	IV a
HER/04B.	<i>Clupea harengus</i>	IV b
HER/04-N.	<i>Clupea harengus</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
HER/4AB-C.	<i>Clupea harengus</i>	IV a, b (1)
HER/4CXB7D	<i>Clupea harengus</i>	IV c, VII d
COD/03AN.	<i>Gadus morhua</i>	III a Skagerrak
COD/03AS.	<i>Gadus morhua</i>	III a Kattegat
COD/2AC4.	<i>Gadus morhua</i>	II a (1), IV
COD/04-N.	<i>Gadus morhua</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
COD/2AC4-C	<i>Gadus morhua</i>	II a (1), IV (1)
LEZ/2AC4-C	<i>Lepidorhombus spp.</i>	II a (1), IV (1)
D/F/2AC4-C	<i>Limanda limanda/Platichthys flesus</i>	II a (1), IV (1)
ANF/2AC4-C	<i>Lophiidae</i>	II a (1), IV (1)
HAD/3A/BCD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	III a; III b, c, d (1)
HAD/2AC4.	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	II a (1), IV
HAD/04-N.	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
HAD/2AC4-C	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	II a (1), IV (1)
WHG/03A.	<i>Merlangius merlangus</i>	III a
WHG/2AC4.	<i>Merlangius merlangus</i>	II a (1), IV
W/F/04-N.	Gestione interna D.G. XIV (COD;HAD;POK;POL;WHG)	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
WHG/2AC4-C	<i>Merlangius merlangus</i>	II a (1), IV (1)
WHG/04-N.	<i>Merlangius merlangus</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
HKE/3A/BCD	<i>Merluccius merluccius</i>	III a; III b, c, d (1)
HKE/2AC4-C	<i>Merluccius merluccius</i>	II a (1), IV (1)
WHB/2AC4-C	<i>Micromesistius poutassou</i>	II a (1), IV (1)
L/W/2AC4-C	<i>Microstomus Kitt/Glyptocephalus cynoglossus</i>	II a (1), IV (1)
NEP/3A/BCD	<i>Nephrops norvegicus</i>	III a; III b, c, d (1)
NEP/2AC4-C	<i>Nephrops norvegicus</i>	II a (1), IV (1)
PRA/03A.	<i>Pandalus borealis</i>	III a
PRA/2AC4-C	<i>Pandalus borealis</i>	II a (1), IV (1)
PRA/04-N.	<i>Pandalus borealis</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
PLE/03AN.	<i>Pleuronectes platessa</i>	III a Skagerrak
PLE/03AS.	<i>Pleuronectes platessa</i>	III a Kattegat
PLE/2AC4.	<i>Pleuronectes platessa</i>	II a (1), IV
PLE/04-N.	<i>Pleuronectes platessa</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
POK/2A34-	<i>Pollachius virens</i>	II a(1), III a; III b, c, d (1), IV
POK/04-N.	<i>Pollachius virens</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
POK/2A34-C	<i>Pollachius virens</i>	II a (1), III a, b, c, d (1), IV (1)

Codice dello stock	Denominazione latina	Descrizione della zona
T/B/2AC4-C	<i>Psetta maxima/Scophthalmus rombus</i>	II a (1), IV (1)
SRX/2AC4-C	<i>Rajiformes</i>	II a (1), IV (1)
SOL/3A/BCD	<i>Solea solea</i>	III a; III b, c, d (1)
SOL/24.	<i>Solea solea</i>	II, IV
SPR/03A.	<i>Sprattus sprattus</i>	III a
SPR/2AC4-C	<i>Sprattus sprattus</i>	II a (1), IV (1)
DGS/2AC4-C	<i>Squalus acanthias</i>	II a (1), IV (1)
JAX/2AC4-C	<i>Trachurus spp.</i>	II a (1), IV (1)
NOP/2A3A4-	<i>Trisopterus esmarkii</i>	II a (1), III a; IV (1)
N/W/04-N.	<i>Trisopterus esmarkii & Micromesistius poutassou</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
I/F/04-N.	Codice per gestione interna D.G. XIV (HER;HOM;NOP;SAN;SPR;WHB)	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
OTH/04-N.	—	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV

Allegato I C: Atlantico nordorientale, comprese le acque della Groenlandia — zone CIEM I, II, II a, IV, V, XII, XIV, e zone CIEM I, II, II a, IV, V, XII, XIV, e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

CAT/514GRN	<i>Anarhichas spp.</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
CAT/N01GRN	<i>Anarhichas spp.</i>	Zona Groenlandia: NAFO 0,1
RNG/514GRN	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
RNG/N01GRN	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona Groenlandia: NAFO 0,1
HER/1/2.	<i>Clupea harengus</i>	I, II
HER/1/2INT	<i>Clupea harengus</i>	I, II (acque internazionali)
HER/1/2FRO	<i>Clupea harengus</i>	I, II (acque delle Farøer)
HER/1/2NJM	<i>Clupea harengus</i>	I, II (ZEE norvegese e Jan Mayen)
HER/1/2NEZ	<i>Clupea harengus</i>	I, II (ZEE norvegese)
COD/1N2AB-	<i>Gadus morhua</i>	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, II a, b
COD/1/2B.	<i>Gadus morhua</i>	I, II b
COD/N01514	<i>Gadus morhua</i>	Zona Groenlandia: NAFO 0,1, CIEM V, XIV
C/H/05B1-F	<i>Gadus morhua & Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona Faerøer: Vb 1
HAL/514GRN	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
HAL/N01GRN	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona Groenlandia: NAFO 0,1
CAP/02B.	<i>Mallotus villosus</i>	II b
CAP/514GRN	<i>Mallotus villosus</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
CAP/N01GRN	<i>Mallotus villosus</i>	Zona Groenlandia: NAFO 0,1
HAD/1N2AB-	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, II a, b
WHB/02-N.	<i>Micromesistius poutassou</i>	Zona Norvegia (a nord di 62° N): IIa, b
WHB/05B-F.	<i>Micromesistius poutassou</i>	Zona Faerøer: Vb
WHB/514GRN	<i>Micromesistius poutassou</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
B/L/05B-F.	<i>Molva dypterygia & Molva molva</i>	Zona Faerøer: Vb
PRA/514GRN	<i>Pandalus borealis</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
POK/1N2AB-	<i>Pollachius virens</i>	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, II a, b

Codice dello stock	Denominazione latina	Descrizione della zona
POK/05B-F.	<i>Pollachius virens</i>	Zona Faerøer: Vb
GHL/1N2AB-	<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, II a, b
GHL/514GRN	<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
GHL/N01GRN	<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>	Zona Groenlandia: NAFO 0,1
MAC/02A-N.	<i>Scomber scombrus</i>	Zona Norvegia (a nord di 62° N): II a
MAC/05B-F.	<i>Scomber scombrus</i>	Zona Faerøer: Vb
RED/51214.	<i>Sebastes spp.</i>	CIEM XIV/XII/V(2)
RED/1N2AB-	<i>Sebastes spp.</i>	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, II a, b
RED/514GRN	<i>Sebastes spp.</i>	Zona Groenlandia: V & XIV
RED/N01GRN	<i>Sebastes spp.</i>	Zona Groenlandia: NAFO 0,1
RED/05A-IS	<i>Sebastes spp.</i>	Zona Islanda: Va delimitata dalle coordinate:
RED/05B-F.	<i>Sebastes spp.</i>	Zona Faerøer: Vb
OTH/1N2AB-	—	Zona Norvegia (a nord di 62° N): I, II a, b
OTH/05B-F.	—	Zona Faerøer: V b
FLX/05B-F.	<i>Pleuronectiformes</i>	Zona Faerøer: V b

Allegato I D: acque comunitarie occidentali — zone CIEM V b (acque CE, VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque CE) e acque Guiana francese

HER/5B6ANB	<i>Clupea harengus</i>	V b (1), VI a N_, VI b
HER/6AS7BC	<i>Clupea harengus</i>	VI a S_, VII b, c
HER/06ACL.	<i>Clupea harengus</i>	VI a Clyde
HER/07A/MM	<i>Clupea harengus</i>	VII a
HER/7EF.	<i>Clupea harengus</i>	VII e, f
HER/7GK.	<i>Clupea harengus</i>	VII g, h, j, k
ANE/08.	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII
ANE/9/3411	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
COD/561214	<i>Gadus morhua</i>	V b (1), VI, XII, XIV
COD/5BC6A.	<i>Gadus morhua</i>	V b (1), VI a.
COD/07A.	<i>Gadus morhua</i>	VII a
COD/7X7A34	<i>Gadus morhua</i>	VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
LEZ/561214	<i>Lepidorhombus spp.</i>	V b (1), VI, XII, XIV
LEZ/07.	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VII
LEZ/8ABDE.	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VIII a, b, d, e
LEZ/8C3411	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
ANF/561214	<i>Lophiidae</i>	V b (1), VI, XII, XIV
ANF/07.	<i>Lophiidae</i>	VII
ANF/8ABDE.	<i>Lophiidae</i>	VIII a, b, d, e
ANF/8C3411	<i>Lophiidae</i>	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
HAD/561214	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	V b (1), VI, XII, XIV
HAD/5BC6A.	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	V b (1), VI a
HAD/6B1214	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VI b, XII, XIV
HAD/7/3411	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1(1)
HAD/07A.	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VII a
WHG/561214	<i>Merlangius merlangus</i>	V b (1), VI, XII, XIV
WHG/07A.	<i>Merlangius merlangus</i>	VII a

Codice dello stock	Denominazione latina	Descrizione della zona
WHG/7X7A.	<i>Merlangius merlangus</i>	VII b, c, d, e, f, g, h, j, k
WHG/08.	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII
WHG/9/3411	<i>Merlangius merlangus</i>	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
HKE/571214	<i>Merluccius merluccius</i>	V b (1), VI, VII, XII, XIV
HKE/8ABDE.	<i>Merluccius merluccius</i>	VIII a, b, d, e
HKE/8C3411	<i>Merluccius merluccius</i>	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
HKE/8C9PRT	<i>Merluccius merluccius</i>	VIII c, IX, X; CEECAF 3411(1): soggetta sovranità/giurisdizione del Portogallo
HKE/8C9SPN	<i>Merluccius merluccius</i>	VIII c, IX, X; CEECAF3411(1): soggetta sovranità/giurisdizione della Spagna
WHB/571214	<i>Micromesistius poutassou</i>	V b (1), VI, VII, XII, XIV
WHB/8ABDE.	<i>Micromesistius poutassou</i>	VIII a, b, d, e
WHB/8C3411	<i>Micromesistius poutassou</i>	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
NEP/5BC6.	<i>Nephrops norvegicus</i>	V b (1), VI
NEP/07.	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII
NEP/8ABDE.	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIII a, b, d, e
NEP/08C.	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIII c
NEP/9/3411	<i>Nephrops norvegicus</i>	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
PEN/FGU.	<i>Penaeus spp.</i>	Guiana francese
PLE/561214	<i>Pleuronectes platessa</i>	V b (1), VI, XII, XIV
PLE/07A.	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII a
PLE/7BC.	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII b, c
PLE/7DE.	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII d, e
PLE/7FG.	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII f, g
PLE/7HJK.	<i>Pleuronectes platessa</i>	VII h, j, k
PLE/8/3411	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIII, IX, X; COPACE 34.1.1(1)
POL/561214	<i>Pollachius pollachius</i>	V b (1), VI, XII, XIV
POL/07.	<i>Pollachius pollachius</i>	VII
POL/8ABDE.	<i>Pollachius pollachius</i>	VIII a, b, d, e
POL/08C.	<i>Pollachius pollachius</i>	VIII c
POL/9/3411	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
POK/561214	<i>Pollachius virens</i>	V b (1), VI, XII, XIV
POK/7/3411	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1(1)
MAC/2A34-	<i>Scomber scombrus</i>	II a (1), III a; III b, c, d (1), IV
MAC/3A/4AB	<i>Scomber scombrus</i>	III a, IV a, b (1)
MAC/04-N.	<i>Scomber scombrus</i>	Zona Norvegia (a sud di 62° N): IV
MAC/2A34-C	<i>Scomber scombrus</i>	II a (1), III a, b, c, d (1), IV (1)
MAC/3A/4BC	<i>Scomber scombrus</i>	III a, IV b, c
MAC/04B.	<i>Scomber scombrus</i>	IV b
MAC/04C.	<i>Scomber scombrus</i>	IV c
MAC/2CX6.	<i>Scomber scombrus</i>	II a (2), VI

Codice dello stock	Denominazione latina	Descrizione della zona
MAC/2CX14-	<i>Scomber scombrus</i>	II (2), V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV
MAC/04A-C.	<i>Scomber scombrus</i>	IVa (1)
MAC/8C3411	<i>Scomber scombrus</i>	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
MAC/08B.	<i>Scomber scombrus</i>	VIII b
SOL/561214	<i>Solea solea</i>	V b (1), VI, XII, XIV
SOL/07A.	<i>Solea solea</i>	VII a
SOL/7BC.	<i>Solea solea</i>	VII b, c
SOL/07D.	<i>Solea solea</i>	VII d
SOL/07E.	<i>Solea solea</i>	VII e
SOL/7FG.	<i>Solea solea</i>	VII f, g
SOL/7HJK.	<i>Solea solea</i>	VII h, j, k
SOL/8AB.	<i>Solea solea</i>	VIII a, b
SOX/8CDE34	<i>Solea spp</i>	VIII c, d, e, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)
SPR/7DE.	<i>Sprattus sprattus</i>	VII d, e
JAX/578/14	<i>Trachurus spp.</i>	V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV
JAX/8C9.	<i>Trachurus spp.</i>	VIII c, IX
JAX/8C9PRT	<i>Trachurus spp.</i>	Zona Portogallo: VII c, IX
JAX/8C9SPN	<i>Trachurus spp.</i>	Zona Spagna: VIII c, IX
JAX/X34PRT	<i>Trachurus spp.</i>	X, CECAF 3420 (1) soggetta sovranità/giurisdizione (Azzorre)
JAX/341PRT	<i>Trachurus spp.</i>	CECAF 3412 (1) soggetta sovranità/giurisdizione (Madeira)
JAX/341SPN	<i>Trachurus spp.</i>	CECAF 34.1.1.3, soggetta sovranità/giurisdizione (Canarie)

Allegato I E: Atlantico Nord-Occidentale — zona NAFO

COD/N2J3KL	<i>Gadus morhua</i>	NAFO 2J,3KL
COD/N3NO.	<i>Gadus morhua</i>	NAFO 3NO
COD/N3M.	<i>Gadus morhua</i>	NAFO 3M
WIT/N2J3KL	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	NAFO 2J,3KL
WIT/N3NO.	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	NAFO 3NO
PLA/N3M.	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	NAFO 3M
PLA/N3LNO.	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	NAFO 3LNO
SQI/N34.	<i>Illex illecebrosus</i>	NAFO 3,4.
YEL/N3LNO.	<i>Limanda ferruginea</i>	NAFO 3LNO
CAP/N3NO.	<i>Mallotus villosus</i>	NAFO 3NO
PRA/N3L.	<i>Pandalus borealis</i>	NAFO 3L.
PRA/N3M.	<i>Pandalus borealis</i>	NAFO 3M
GHL/N3LMNO	<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>	NAFO area 3L,3M,3N,3O
RED/N3M.	<i>Sebastes spp.</i>	NAFO 3M
RED/N3LN.	<i>Sebastes spp.</i>	NAFO 3LN

Codice dello stock	Denominazione latina	Descrizione della zona
Allegato I F: specie altamente migratorie (tutte le zone)		
BFT/AE045W	<i>Thunnus thynnus</i>	Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O
SWO/AN05N	<i>Xiphias gladius</i>	Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
SWO/AS05N	<i>Xiphias gladius</i>	Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
ALB/AN05N	<i>Thunnus alalunga</i>	Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
ALB/AS05N	<i>Thunnus alalunga</i>	Oceano Atlantico a sud di 5° di latitudine N
BET/ATLANT	<i>Thunnus obesus</i>	Oceano Atlantico

Allegato I G: Antartico — zona CCAMLR

SSI/F483.	<i>Chaenocephalus aceratus</i>	FAO 48.3 Antartico
LIC/F5852.	<i>Channichthys rhinoceratus</i>	FAO 58.5.2 Antartico
ANI/F483.	<i>Champscephalus gunnari</i>	FAO 48.3 Antartico
ANI/F5852.	<i>Champscephalus gunnari</i>	FAO 58.5.2 Antartico
TOP/F483.	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 48.3 Antartico
TOP/F484.	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 48.4 Antartico
TOP/F5852.	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico
ELC/F483.	<i>Electrona carlsbergi</i>	FAO 48.3 Antartico
KRI/F48.	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 48 Antartico
KRI/F481.	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 48.1 Antartico
KRI/F482.	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 48.2 Antartico
KRI/F483.	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 48.3 Antartico
KRI/F484.	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 48.4 Antartico
KRI/F5841.	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 58.4.1 Antartico
KRI/F5841W	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 58.4.1 a ovest di 115° E Antartico
KRI/F5841E	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 58.4.1 ad est di 115° E Antartico
KRI/F5842.	<i>Euphrausia superba</i>	FAO 58.4.2 Antartico
NOG/F483.	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	FAO 48.3 Antartico
NOS/F483.	<i>Lepidonothens squamifrons</i>	FAO 48.3 Antartico
NOS/F5852.	<i>Lepidonothens squamifrons</i>	FAO 58.5.2 Antartico
NOR/F483.	<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.3 Antartico
PAI/F483.	<i>Paralomis spp</i>	FAO 48.3 Antartico
SGI/F483.	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	FAO 48.3 Antartico
OTH/F5852.	—	FAO 58.5.2 Antartico

Allegato II

HER/03A-BC	<i>Clupea harengus</i>	Zona CIEM III a (Skagerrak, Kattegat) (contingente catture accessorie)
HER/2A47DX	<i>Clupea harengus</i>	Zone CIEM II a (zona CE, Mare del Nord e VII d (contingente catture accessorie)